SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 luglio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009.

Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli», convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visto in particolare l'art. 9, comma 7, secondo periodo del citato decreto-legge n. 7 del 2007 ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in questione, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'art. 71;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 novembre 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007 con cui è stato approvato il modello di comunicazione unica previsto dal citato art. 9, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 7 del 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e l'innovazione, on. prof. Renato Brunetta;

Acquisito il parere tecnico del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 28 febbraio 2008;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Decreta:

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. Al fine di garantire il necessario coordinamento con la disciplina regionale in materia, nel rispetto delle esigenze di coordinamento informativo di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *r)*, della Costituzione, l'applicazione del presente decreto alle imprese artigiane è definito di intesa con le singole regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al registro delle imprese. Nelle more dell'adozione delle intese di cui al periodo precedente le regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso.

3. Il presente decreto definisce le regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del decreto-legge n. 7 del 2007 convertito nella legge n. 40 del 2007.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «decreto-legge n. 7 del 2007», il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40;

b) «decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995», il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

c) «Codice dell'amministrazione digitale», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) «decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005», il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

e) «decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972», il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) «decreto 2 novembre 2005», il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 2 novembre

2005, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata;

g) «decreto-legge n. 269 del 2003», il decreto-legge 3 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

h) «decreto interministeriale 12 maggio 2004», il decreto dirigenziale del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2004, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) «decreto della modulistica», il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 novembre 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007 con cui è stato approvato il modello di comunicazione unica previsto dal citato art. 9, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 7 del 2007;

l) «Comunicazione unica», la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa, prevista dall'art. 9, decreto-legge n. 7 del 2007; e la «Comunicazione unica su supporto informatico» come insieme dei file informatici previsti dal decreto della modulistica trascritti su supporto magnetico/ottico rimovibile;

m) «R.E.A.»: il repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995;

n) «PEC», la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005;

o) «Sito», il sito internet individuato dalle camere di commercio per i servizi previsti per la Comunicazione unica;

p) «W3C», World Wide Web Consortium, consorzio internazionale per la promozione degli standard tecnici sui sistemi della rete internet;

q) «XML», eXtensible Markup Language, linguaggio basato sull'utilizzo di elementi (tag) per creare documenti informatici strutturati, in base alle specifiche definite dal W3C;

r) «Schema XML», documento XML che definisce la struttura di documenti XML elencando quali elementi (nome, tipo di dato, attributi), in che ordine e in che gerarchia devono comparire, in base alle specifiche definite dal W3C;

s) «Web Services», insieme di standard di comunicazione in rete tra applicazioni informatiche, definito dal W3C;

t) «WSDL», Web Service Definition Language, linguaggio XML di definizione di un servizio informatico di tipo Web Service, definito dal W3C;

u) «Web Browser», un'applicazione informatica che permette all'utente di navigare i contenuti dei siti della rete internet, definito in base agli standard del W3C;

v) «firma digitale», la firma digitale prodotta tramite certificato qualificato ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale;

z) «validazione temporale», la validazione temporale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale;

aa) «casella dell'impresa», la casella di PEC utilizzata ai fini del procedimento di Comunicazione unica;

ab) «Sistema pubblico di connettività», il sistema previsto dal Codice dell'amministrazione digitale;

ac) «Documento informatico» il documento previsto ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale;

ad) «HTTPS», il protocollo informatico definito dalla specifica pubblica RFC 2818.

Capo II

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 3.

Procedimento della Comunicazione unica

1. Per gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese la comunicazione unica, secondo il modello approvato con il decreto della modulistica. Il modello è presentato in modalità telematica o mediante supporto informatico.

2. La comunicazione, una volta pervenuta al registro delle imprese e sottoposta ai controlli disciplinati dal presente decreto, viene inviata dalla camera di commercio alle amministrazioni di cui all'art. 4. Detta comunicazione da parte delle camere di commercio rispetta i principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità dei dati rispetto alle finalità per i quali sono raccolti e successivamente trattati ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La richiesta di codice fiscale e di partita IVA viene inviata all'Agenzia delle entrate che trasmette quanto richiesto, in automatico a norma del decreto interministeriale 12 maggio 2004, alla camera di commercio secondo quanto specificato dal successivo art. 11. I dati del codice fiscale e della partita IVA sono riportati nella ricevuta di cui all'art. 13.

3. La comunicazione viene inviata dalla camera di commercio all'INPS nello stesso giorno in cui viene effettuata l'iscrizione nel registro delle imprese.

4. L'INPS e l'INAIL effettuano le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007 entro sette giorni da quello nel quale hanno ricevuto la comunicazione dalla camera di commercio.

5. Le comunicazioni avvengono a norma degli articoli 15 e 16.

6. Le comunicazioni verso gli enti e verso gli interessati avvengono esclusivamente durante l'orario d'ufficio delle camere di commercio come reso noto nel sito di cui all'art. 6.

Art. 4.

Amministrazioni competenti

1. Sono destinatarie della Comunicazione unica le seguenti amministrazioni:

a) gli uffici del registro imprese delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;

b) l'Agenzia delle entrate;

c) l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);

d) l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

e) le commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane;

f) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 5.

Elenco degli adempimenti assolti con la Comunicazione unica

1. Gli adempimenti assolti tramite Comunicazione unica sono:

a) dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

b) domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;

c) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL;

d) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 44, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003;

e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;

f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a:

1) attività esercitata;

2) cessazione attività;

3) modifica denominazione impresa individuale;

4) modifica ragione sociale;

5) riattivazione attività;

6) sospensione attività;

7) modifica della sede legale;

8) modifica della sede operativa;

g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;

h) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.

Capo III

PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE UNICA AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Art. 6.

Guida agli utenti

1. Le camere di commercio rendono disponibile gratuitamente nel sito informazioni e servizi al pubblico con particolare riferimento alle modalità di presentazione della Comunicazione unica.

Art. 7.

Tracciato informatico della Comunicazione unica

1. La definizione del tracciato informatico e l'elenco dei documenti informatici costituenti la Comunicazione unica sono individuati sentito il CNIPA e pubblicati sui siti web istituzionali delle amministrazioni di cui all'art. 4.

Art. 8.

Indirizzo elettronico dell'impresa

1. Nel modello di Comunicazione unica, è indicata la casella PEC corrispondente alla casella dell'impresa, ai fini dell'invio degli esiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo al procedimento. Qualora l'impresa non disponga di una casella PEC lo dichiara nella comunicazione unica, indicando le modalità per la ricezione della comunicazione circa l'assegnazione di una casella ai sensi del comma 2.

2. Nel caso l'impresa non sia provvista di casella PEC, le camere di commercio provvedono immediatamente ad assegnare una casella PEC ai fini del procedimento senza costi per l'impresa, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 7 del 2007. Le istruzioni operative sono pubblicate in opportuna sezione del sito, dandone comunicazione ai sensi del comma 1.

3. La casella dell'impresa è iscritta al registro delle imprese ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.

Art. 9.

Modalità di presentazione telematica o su supporto informatico

1. Il sito rende disponibile i seguenti sistemi di presentazione telematica per la Comunicazione unica:

a) tramite Web-Browser a disposizione dell'utente che effettua l'operazione di trasmissione, con pubblicazione delle istruzioni operative in opportuna sezione del sito;

b) tramite lo standard Web Services, a disposizione delle applicazioni informatiche che automatizzano l'operazione d'invio della Comunicazione unica, con pubblicazione della definizione secondo standard WSDL in opportuna sezione del sito.

2. La presentazione della Comunicazione unica, firmata digitalmente, su supporto informatico avviene esclusivamente tramite consegna diretta del supporto rimovibile allo sportello del registro imprese di competenza.

3. I servizi di trasmissione telematica sono messi a disposizione esclusivamente tramite connessione sicura, come offerta dal protocollo HTTPS o altri standard riconosciuti e di provato utilizzo.

4. Nel caso di trasmissione telematica tramite Web Browser, l'utente accede al sito per la Comunicazione unica tramite la Carta nazionale dei servizi, resa disponibile anche dalle camere di commercio a chiunque ne faccia richiesta, la carta d'identità elettronica o carta dotata di certificato standard CNS di autenticazione.
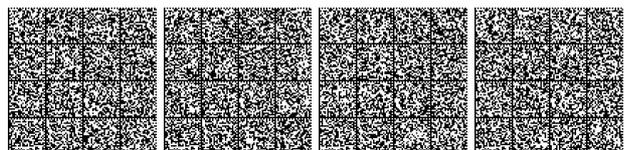
5. Nel caso di Web Service, la connessione avviene mediante scambio di certificato digitale tra le applicazioni, come da standard HTTPS o analoghi. Le credenziali della persona mittente, individuate ai sensi del comma 4, sono incluse nella richiesta del servizio. Le caratteristiche tecniche del Web Service sono pubblicate in opportuna sezione del sito.

Capo IV

RICEVIMENTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA COMUNICAZIONE UNICA

Art. 10.

Ricevimento della Comunicazione unica

1. Al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistema informatico del registro delle imprese provvede a:

a) verificare le credenziali di accesso al servizio, nel caso di presentazione telematica;

b) verificare la consistenza e correttezza formale dei file informatici in base alle regole descritte nel decreto della modulistica;

c) verificare la consistenza e validità delle firme digitali apposte;

d) verificare la correttezza del recapito di PEC indicato dal mittente come casella dell'impresa;

e) verificare la correttezza delle chiavi identificative delle posizioni dell'impresa nei rispettivi archivi degli enti, in caso di variazione e cessazione;

f) verificare che i soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali;

g) verificare il buon esito delle disposizioni di pagamento telematico per diritti ed imposte ove richiesti, nel caso di presentazione telematica.

2. Nel caso non sia verificata anche una sola delle condizioni del comma 1, la Comunicazione è irricevibile e il sistema notifica immediatamente l'informazione alla casella dell'impresa e in opportuna area riservata all'utente nel sito.

Art. 11.

Attribuzione del codice fiscale e della partita IVA

1. Le regole tecniche del colloquio tra i sistemi del registro imprese e dell'Agenzia delle entrate, nelle more della definizione degli accordi di servizio di cui all'art. 15, comma 2, seguono le disposizioni del decreto interministeriale 12 maggio 2004, che disciplina le modalità di presentazione all'ufficio del registro delle imprese delle dichiarazioni di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

2. Il collegamento tra le amministrazioni di cui al comma 1 è dedicato ed esclusivo, e garantisce la qualità, la sicurezza, la riservatezza e l'immediatezza della transazione nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. I dati della Comunicazione unica, contenente la dichiarazione d'inizio attività, variazione dati o cessazione ai fini IVA sono trasmessi dall'ufficio del registro delle imprese all'Agenzia delle entrate, utilizzando il collegamento telematico di cui al comma 2.

4. L'Agenzia delle entrate, utilizzando il collegamento telematico di cui al comma 2, rilascia all'ufficio del registro delle imprese che ha trasmesso la dichiarazione una ricevuta contenente la conferma dell'avvenuta ricezione dei dati trasmessi e in caso d'inizio d'attività il codice fiscale e/o la partita IVA attribuiti, ovvero il motivo dell'eventuale rifiuto.

5. L'ufficio del registro delle imprese invia alla casella dell'impresa richiedente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione e, in caso d'inizio attività, il codice fiscale e/o la partita IVA.

Art. 12.

Protocollazione della Comunicazione unica

1. Nel caso abbiano esito positivo le verifiche di cui all'art. 10, la Comunicazione unica è protocollata immediatamente nel sistema del registro imprese, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.

2. Nel caso di presentazione telematica, la protocollazione di cui al comma 1 avviene automaticamente.

Art. 13.

Ricevuta

1. A seguito della protocollazione, il sistema rilascia la ricevuta quale titolo per l'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 9, comma 3, della decreto-legge n. 7 del 2007.

2. La ricevuta è un documento informatico firmato digitalmente dal conservatore del registro delle imprese o suo delegato, con marcatura temporale del momento della firma, contenente:

a) l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese destinatario della comunicazione;

b) il numero di protocollo e la data della ricevuta;

c) la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA e la provincia della sede dell'impresa;

d) l'adempimento richiesto;

e) gli enti destinatari della comunicazione e il numero di protocollo;

f) gli estremi del dichiarante;

g) l'indirizzo di PEC dell'impresa;

h) l'elenco delle distinte informatiche presenti nella comunicazione.

3. La ricevuta è inviata alla casella dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica.
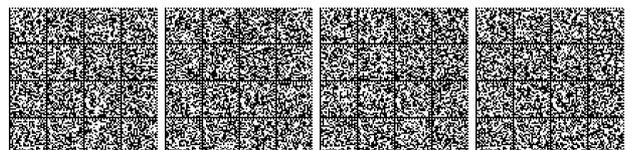
4. Nel caso di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto, l'ufficio del registro delle imprese rilascia la stampa della ricevuta che è inviata ai sensi del comma 3.

Art. 14.

Conservazione digitale

1. La Comunicazione unica, la ricevuta e gli esiti ricevuti dalle amministrazioni interessate sono inseriti nel R.E.A. e sono conservati nell'archivio degli atti e dei documenti ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente delle Repubblica n. 581 del 1995, delle disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche vigenti in materia.

2. È assicurato alle competenti strutture comunali per le attività produttive (SUAP) l'accesso libero e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pervenute attraverso la Comunicazione unica.

Capo V

TRASFERIMENTO TELEMATICO ALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE

Art. 15.

Comunicazione tra le amministrazioni

1. La Comunicazione unica è trasmessa immediatamente alle amministrazioni di cui all'art. 4, ad esclusione di quella per una nuova impresa ai fini previdenziali, che è inviata a seguito del completamento dell'iscrizione nel registro delle imprese ovvero nell'albo delle imprese artigiane.

2. Le comunicazioni sono inviate tramite sistema pubblico di connettività e cooperazione e, nelle more della definizione dei relativi accordi di servizio, tramite PEC.

3. Il registro delle imprese invia le comunicazioni alle amministrazioni espressamente indicate nel modulo di Comunicazione unica. Per gli opportuni controlli ai fini previdenziali, anche le comunicazioni non espressamente indirizzate all'INPS, sono trasmesse all'Istituto.

4. I dati inviati agli enti sono quelli previsti nel decreto della modulistica relativamente a:

a) modello di Comunicazione unica;

b) modulistica di competenza dell'ente;

c) i dati relativi al codice fiscale e partita IVA.

5. Contestualmente al ricevimento della Comunicazione unica, le amministrazioni comunicano al registro delle imprese:

a) il numero identificativo della richiesta;

b) l'esito del ricevimento.

6. Alla conclusione del procedimento di competenza, le amministrazioni comunicano al registro delle imprese:

a) l'esito del procedimento;

b) il numero di registrazione nell'archivio dell'ente, in caso di nuova posizione.

Capo VI

COMUNICAZIONI ALL'INTERESSATO

Art. 16.

Comunicazioni all'interessato

1. Le amministrazioni, ad esclusione dell'Agenzia delle entrate, comunicano alla casella dell'impresa gli esiti delle registrazioni nei propri archivi.

2. Nel caso la Comunicazione unica richieda correzioni o integrazioni, le amministrazioni richiedono la modifica con notifica alla casella dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica. Ogni amministrazione comunica all'impresa le modalità con le quali provvedere alle modifiche richieste.

Capo VII

NORME FINALI

Art. 17.

Procedure d'emergenza

1. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti ovvero dei dispositivi informatici dell'ufficio del registro necessari alla ricezione della Comunicazione unica, per un periodo superiore alle tre ore consecutive, avuto riguardo all'orario ed ai giorni di apertura al pubblico dell'ufficio, il richiedente è autorizzato ad inoltrare al competente registro delle imprese la distinta della Comunicazione unica prevista dal decreto della modulistica, stampata su carta e sottoscritta con firma autografa dal soggetto legittimato o dal procuratore, unitamente a copia degli atti che l'accompagnano e ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i motivi di mancato funzionamento.

2. Nei casi previsti al comma 1, la domanda presentata su modello cartaceo è protocollata ai sensi dell'art. 12.

3. La riscossione dei diritti e dell'imposte è effettuata al momento dell'invio definitivo.

4. Nel caso previsto al comma 1, entro cinque giorni dalla comunicazione da parte dell'ufficio del registro delle imprese all'interessato del venir meno della causa che ha generato l'impedimento, il soggetto legittimato o il procuratore è tenuto a provvedere alla sostituzione della domanda, titolo ed atti che l'accompagnano, presentata su supporto cartaceo, con identica domanda, titolo ed atti che l'accompagnano, ai sensi dell'art. 9.
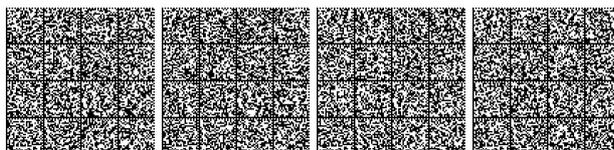
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2009
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 290

09A07506

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 giugno 2009.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3784).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e 3782 del 17 giugno 2009;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Viste le note del 18 maggio e 8 giugno del sindaco e del direttore generale del comune dell'Aquila;

Vista la nota del 15 giugno 2009 del sindaco della Città di La Maddalena;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, ed in particolare per l'espletamento delle attività di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3778 e 3779 del 6 giugno 2009, il sindaco dell'Aquila, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, è autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e agli obblighi di riduzione e di contenimento della spesa di personale, previsti all'art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da ogni altra disposizione che preveda la riduzione o il contenimento della spesa di personale, a stipulare non più di dodici contratti di lavoro a tempo determinato, prioritariamente con soggetti titolari di convenzioni stipulate ai sensi della legge regionale n. 63 del 1986 ovvero utilizzati per l'istruttoria delle domande di condono edilizio ai sensi delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994. Il comune dell'Aquila è autorizzato, inoltre, a coprire sei posti vacanti nella dotazione organica mediante utilizzo di graduatorie concorsuali, ancora valide, di altri enti locali; l'accordo tra gli enti interessati può essere posteriore alla approvazione della graduatoria interessata.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico delle risorse attribuite al comune dell'Aquila per fronteggiare l'emergenza.
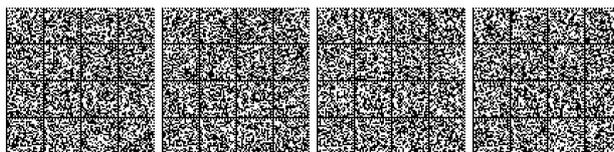
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il sindaco dell'Aquila può avvalersi di «Abruzzo Engineering S.c.p.a.» sulla base di un'apposita convenzione con oneri a proprio carico.

Art. 2.

1. Per il necessario supporto alle iniziative da porre in essere ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il Presidente della regione Abruzzo, commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato decreto-legge, si avvale di una struttura tecnico-scientifica, di cui fanno parte cinque esperti dal medesimo designati nonché da personale comandato in numero di venti unità, appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad imprese a partecipazione pubblica, con oneri a proprio carico.

Art. 3.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 19 maggio 2009 dopo la parola «arredati» sono aggiunte le seguenti parole «e non arredati».

2. Dopo il comma 8 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 19 maggio 2009, è aggiunto il seguente comma:

«9. Nel caso in cui gli alloggi di cui alla presente ordinanza non siano arredati, gli importi di cui al comma 5 sono ridotti del 10%».

Art. 4.

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, al personale impiegato presso gli uffici di diretta collaborazione del capo del Dipartimento della protezione civile, nominato Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è attribuito, a decorrere dal 6 aprile 2009, il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera *b)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 5.

1. Al fine di consentire i necessari interventi di recupero e ripristino funzionale del presidio ospedaliero «San Salvatore» ubicato nella città dell'Aquila danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, l'azienda unità sanitaria locale n. 4 provvede, con oneri a proprio carico, in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

1. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, in favore del personale direttamente impegnato dal prefetto dell'Aquila con apposito ordine di servizio in attività necessarie al superamento dell'emergenza, è autorizzata, fino al 30 settembre 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera prefettizia, direttamente impegnati in attività necessarie al superamento dell'emergenza, è corrisposta, fino al 30 settembre 2009, una indennità mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 15% della retribuzione annua di posizione. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile. Ai relativi oneri si provvede a carico dell'art. 7 del decreto-legge n. 39 del 2009.

Art. 7.

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 e n. 3779 del 6 giugno 2009, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a disporre primi trasferimenti finanziari in favore dei sindaci dei comuni interessati per le finalità di cui alle sopra citate ordinanze, mediante anticipazioni a valere sulle risorse di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, da reintegrare a carico degli stanziamenti derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge.

Art. 8.

1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 sono aggiunte le seguenti disposizioni:

legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 6 e 7;

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articoli 11, 62, 65, 67, 93 e 94;

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 9 e 86;

legge 29 marzo 2001, n. 135, art. 2.

2. L'art. 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009 è abrogato.

Art. 9.

1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per le finalità di cui all'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, il Commissario delegato è autorizzato al rimborso degli oneri sostenuti e debitamente documentati dai proprietari di immobili adibiti ad attività alberghiere, gravemente danneggiati dagli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il cui ripristino è da ritenersi indispensabile per il consegui-

mento dei sopra citati obiettivi. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.
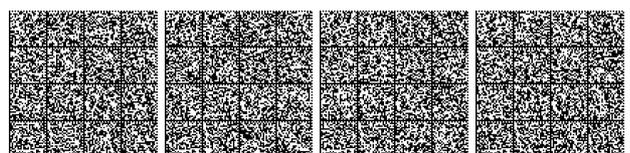
2. Il Commissario delegato provvede, con i poteri di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009, al reperimento di soluzioni alternative, anche temporanee, per il trasferimento delle attività agricole e zootecniche svolte nelle aree oggetto di occupazione d'urgenza o di espropriazione per la realizzazione degli insediamenti abitativi di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

3. Nell'ambito delle iniziative necessarie a fronteggiare il disagio abitativo determinatosi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, i sindaci dei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, previa autorizzazione del Commissario delegato, sono autorizzati a realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su alloggi di proprietà comunale destinati ad ospitare i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità.

Art. 10.

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei cantieri per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, ed il rispetto dei crono programmi che prevedono l'impegno delle maestranze su più turni giornalieri, il Commissario delegato, anche in deroga alla vigente regolamentazione urbanistica, fermo restando il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può reperire spazi anche presso insediamenti economico produttivi nel territorio abruzzese ove gli appaltatori possono alloggiare, con oneri a proprio carico, il personale addetto ai cantieri.

Art. 11.

1. Per evitare ogni soluzione di continuità nelle attività di trasporto di mezzi e materiali occorrenti per la realizzazione in termini di somma urgenza delle iniziative previste dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, e dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate in premessa, è autorizzata, in deroga al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 4933 del 12 dicembre 2008, la circolazione dei veicoli e del complesso dei veicoli per il trasporto di cose avente massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate nonché di quelli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali.

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1 sono tenuti ad esporre sui mezzi utilizzati il logo del Dipartimento della protezione civile e del progetto Case, all'uopo rilasciati dalle struttura commissariale, nonché i documenti comprovanti, anche in forma di autocertificazione, l'impiego delle merci trasportate nelle zone interessate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

Art. 12.

1. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «presente ordinanza,» sono aggiunte le seguenti parole «il Commissario delegato».

Art. 13.

1. All'art. 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3779 del 6 giugno 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

nel comma 5, in fine, dopo le parole: «80.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «, oltre l'importo relativo agli onorari ed alle spese notarili per l'accensione del finanziamento»;

dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. A domanda del soggetto richiedente il finanziamento di cui al comma 8, Fintecna S.p.a., ovvero una società controllata dalla stessa indicata, interviene per assisterlo nella stipula del relativo contratto e nella gestione del rapporto contrattuale.».

Art. 14.

1. All'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3780 del 6 giugno 2009, in fine, è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. Gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto della sospensione dei versamenti tributari sono anticipati ai predetti enti dallo Stato, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi sospesi, si provvede a ridurre i trasferimenti erariale a favore dei comuni interessati di importi pari alle anticipazioni concesse».

Art. 15.

1. Dal 1° luglio 2009, le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, commi 1 e 3, e 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, si applicano, altresì, nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che avevano il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 6 aprile 2009 in un comune della provincia dell'Aquila diverso da quelli individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, appositamente individuati con provvedimenti del prefetto dell'Aquila, le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, attestato mediante perizia giurata.

Art. 16.

1. Per il tempestivo ripristino della funzionalità della strada statale n. 5 Tiburtina Valeria, nel tratto «Gole di San Venanzio» dal km 161 al km 168, danneggiata dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, l'ANAS S.p.a., provvede in qualità di soggetto attuatore con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in € 2.500.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

Art. 17.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 19 maggio 2009 dopo la parola «Abruzzo» sono aggiunte le seguenti parole: «e in altre regioni limitrofe».

Art. 18.

1. Il comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 7 maggio 2009 è sostituito dal seguente:

«2. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione al proprietario della dichiarazione di agibilità dell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, ove non ricorrano particolari esigenze del nucleo familiare interessato, valutate caso per caso dal vice Commissario delegato nelle attività di emergenza di cui all'art. 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009, decade il diritto a godere dell'ospitalità gratuita negli alberghi, o altre strutture residenziali reperite dal Commissario delegato, dal presidente della regione Abruzzo o dai sindaci dei comuni abruzzesi. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle somme stanziate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 7 maggio 2009 è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. Decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al proprietario della dichiarazione di agibilità dell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, decade il beneficio del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, così come modificato dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009».

3. Al comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 7 maggio 2009 dopo le parole «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti parole: «e al comma 2-*bis*».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A07548

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2009.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, nel territorio della provincia di Palermo. (Ordinanza n. 3786).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo e nominato il Prefetto di Palermo Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 2009, n. 3737, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo, e l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2009, n. 3783;

Visti i gravi episodi verificatisi nella città di Palermo nel mese di giugno 2009 connessi alla situazione emergenziale di cui alle precedenti premesse;

Ritenuto necessario assicurare la continuità e la corretta gestione del ciclo dei rifiuti nel rispetto della tutela della salute e delle matrici ambientali;

Considerato che la persistente situazione emergenziale, relativa anche alla necessità di disporre tempestivamente delle occorrenti risorse finanziarie, deve essere fronteggiata mediante l'adozione di misure straordinarie finalizzate a garantire lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti e le attività di smaltimento e collaterali in tema di igiene ambientale, senza soluzioni di continuità;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui alle premesse il comune di Palermo è autorizzato:

a) in deroga all'art. 77-*bis*, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 ago-

sto 2008, n. 133, a deliberare, entro il 30 settembre 2009, la variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
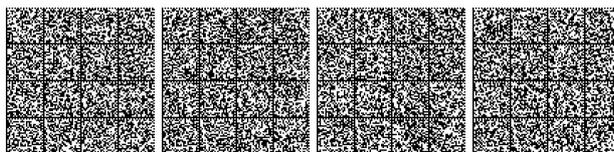
b) in deroga all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a concedere, per l'anno 2009 e previa deliberazione della giunta comunale, anticipazioni dei corrispettivi dedotti nel contratto di servizio che esso intrattiene con la società a totale partecipazione pubblica avente ad oggetto lo svolgimento di servizi di gestione dei rifiuti e le attività di smaltimento e collaterali in tema di igiene ambientale.

2. L'anticipazione di cui alla precedente lettera *b)* non può eccedere il corrispettivo maturando per l'anno 2009 e le risorse finanziarie trasferite dal comune alla società di cui alla precedente lettera *b)* non possono essere oggetto di pignoramento o sequestro conservativo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la Protezione civile che sarà successivamente reintegrato con apposito provvedimento del competente Ministero dell'economia e delle finanze.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A07549

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2009.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3785).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone che, al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, sono autorizzati, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate, e che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto conto del parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale, nonché della consultazione già intervenuta con la popolazione interessata, è autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo;

Visto, in particolare, l'art. 6-*bis*, comma 4, del predetto decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369/2004, n. 3682/2008, n. 3705/2008, n. 3730/2009, n. 3745/2009 e n. 3770/2009;

Visto il provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, ex art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705/2008, con cui vengono adottati gli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», redatti in termini funzionali all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra e contenenti prescrizioni volte a dare compiuta attuazione alle esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, che stabilisce che l'autorizzazione legislativa delle fasi di avviamento, di esercizio provvisorio nelle fasi di collaudo e di esercizio a regime dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, è integrata con le prescrizioni di cui agli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», redatti in termini funzionali all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, ed adottati con il citato provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3770/2009, che autorizza la proroga della durata della fase 1 di avviamento delle linee del termovalorizzatore di Acerra, così come definita nell'elaborato tecnico «Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale», adottato con il sopra citato provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario, nel rispetto della tempistica totale autorizzata per l'avviamento dell'impianto, e ciò allo scopo di allineare le fasi di inizializzazione e di funzionamento delle tre linee di cui si compone l'impianto di termovalorizzazione di Acerra, sì da verificare l'andamento dei dati delle emissioni in atmosfera in

condizioni di combustione continua dei rifiuti in termini di rigoroso rispetto dei limiti di emissione posti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Vista la nota in data 24 giugno 2009, redatta congiuntamente dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del procedimento per il termovalorizzatore di Acerra, nella quale si evidenziano talune situazioni di «fuori servizio» verificatesi nel corso della fase di avviamento dell'impianto e causate da alcune disfunzioni di carattere elettromeccanico che, pur insuscettibili di determinare effetti in ambito ambientale, igienico-sanitario ovvero della salute dei lavoratori, riguardo ai livelli delle emissioni dell'impianto, hanno, tuttavia, pregiudicato il «funzionamento in continuo» del termovalorizzatore, non consentendo il compiuto espletamento delle previste operazioni di messa a punto e taratura delle singole componenti elettromeccaniche dell'impianto in rassegna;

Vista, in particolare, la citata nota in data 24 giugno 2009, redatta congiuntamente dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del procedimento per il termovalorizzatore di Acerra, nella parte in cui si valuta urgente ed indifferibile il compimento di una serie di interventi da operarsi sull'impianto, volti ad ottimizzarne la funzionalità, assicurandone, parimenti, l'indispensabile continuità di esercizio e di funzionamento, propedeutica alle successive fasi previste negli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», adottati con il citato provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania;

Tenuto conto che, sulla base dei riscontri effettuati dalla Struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, si sono potute condividere le valutazioni operate dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del procedimento per il termovalorizzatore di Acerra, nell'ottica di addivenire, con l'occorrente tempestività, alla messa a punto dell'impianto, in termini coerenti con quanto disposto nei citati elaborati tecnici «Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», nel rigoroso rispetto della vigente normativa in materia ambientale, igienico-sanitaria e della salute dei lavoratori;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Dispone:

Art. 1.

1. Allo scopo di garantire, nell'ambito della fase di avviamento del termovalorizzatore di Acerra, l'utile conseguimento degli obiettivi di corretta taratura e di messa a punto dell'impianto, assicurandone l'indispensabile «funzionamento in continuo», è autorizzata, senza oneri a carico dell'Erario e ferma la facoltà della Struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania di agire, se del caso, in via sostitutiva ed in danno, l'esecuzione, in termini di somma urgenza, dei necessari interventi volti ad ovviare alle carenze di carattere elettromeccanico comunque accertate, e riguardanti i sottosistemi ausiliari dell'impianto, afferenti, principalmente, all'alimentazione dei circuiti di caldaia, ai reagenti chimici ed al sistema di estrazione scorie.

Art. 2.

1. In relazione alle iniziative da intraprendersi ai sensi dell'art. 1, le disposizioni di cui agli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», adottati con il provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania in premessa citato, devono intendersi in parte modificate con la concentrazione delle fasi 1 e 2 di avviamento e di esercizio provvisorio delle linee del termovalorizzatore di Acerra in un'unica fase, rispetto a cui si applicano le pertinenti disposizioni dei sopra citati elaborati tecnici già previste per la fase 1, da ritenersi integrate con la specifica previsione di effettuazione, con cadenza quindicinale, di una campagna di autocontrolli, con campionamento dei parametri rilevati in continuo ed in discontinuo al camino per ciascuna delle tre linee che compongono l'impianto, e fino all'ottenimento della certificazione di qualità QAL 2 del sistema di monitoraggio dell'impianto stesso; conseguentemente, gli interventi strutturali di cui alla Sezione C1, punti *d)*, *e)* ed *f)* del citato elaborato tecnico denominato «Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale» devono essere realizzati entro il termine previsto per la conclusione delle operazioni di collaudo dell'impianto, ferma restando la doverosità del campionamento sopra descritto, da eseguirsi con metodi equipollenti a quelli effettuati con sistemi fissi di rilevamento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A07550
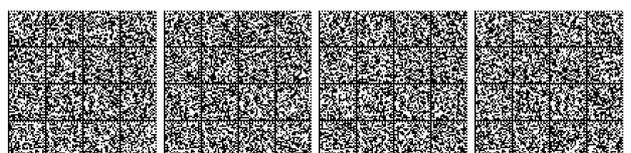
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zechner Arlett Margareta, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Zechner Arlett Margareta cittadina austriaca, ha chiesto il riconoscimento dei titoli di «Kosmetik - Furßpflege - Massage» conseguiti in Austria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto l'art 5 comma 1 lett. *l)* dello stesso decreto. legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la legge 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi, espresso nella seduta del 15 aprile 2009, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007, ai fini del riconoscimento dei titoli di «Kosmetik - Furßpflege - Massage» per l'esercizio dell'attività stessa in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente e l'esperienza professionale maturata svolta in forma autonoma, soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

I titoli professionali di «Kosmetik - Furßpflege - Massage» conseguiti a Graz (Austria), rispettivamente in data: 13 marzo 1992; 30 aprile 1993; 25 febbraio 1999; dalla sig.ra Zechner Arlett Margareta, nata a Glarus (Schweiz) il 7 gennaio 1973, sono riconosciuti quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2009

Il direttore generale: MANCINI

09A07393

DECRETO 26 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra De Leo Filomena, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/07 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra De Leo Filomena cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del «Certificat D'Aptitude Professionnelle di Estheticien Cosmeticien» conseguito in Francia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto l'art. 5 comma 1 lett. *I)* dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la legge 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi, espresso nella seduta del 15 aprile 2009, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007, ai fini del riconoscimento del titolo professionale: «Certificat D'Aptitude Professionnel le di Estheticien Cosmeticien» per l'esercizio dell'attività di estetista in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;
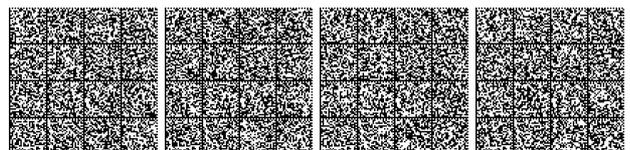
Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente e l'esperienza professionale maturata svolta in forma subordinata, soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale: «Certificat D'Aptitude Professionnelle di Estheticien Cosmeticien» conseguito presso l'Accademia di Strasburgo (Francia), in data 2 luglio 1991, dalla Signora De Leo Filomena nata a Schiltigheim (Francia) il 15 settembre 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2009

Il direttore generale: MANCINI

09A07394

DECRETO 26 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Limberkova Alexandra, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Limberkova Alexandra cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Kosmeticka» conseguito nella Repubblica Ceca e Slovacca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto l'art. 5 comma 1 lett. *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la legge 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi, espresso nella seduta del 15 aprile 2009, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007, ai fini del riconoscimento diretto del titolo di «Kosmeticka» per l'esercizio dell'attività stessa in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente e l'esperienza professionale maturata svolta in forma autonoma, soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di «Kosmeticka» conseguito presso la Scuola di apprendistato del Comune di Vizovice (Repubblica Federativa Ceca e Slovacca), in data 30 maggio 1990 dalla sig.ra Limberkova Alexandra, nata a Bruntál (Cecoslovacchia) il 24 febbraio1972, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia del l'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2009

Il direttore generale: MANCINI

09A07395

DECRETO 27 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ibanez Romina Paola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista l'istanza con la quale la signora Ibanez Romina Paola ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Tecnicos radiologos», conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Tecnico sanitario di radiologia medica;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto di subordinare il riconoscimento del titolo al superamento di una misura compensativa, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV/25896-P/I.5.h.a.5/2 datata 4 agosto 2006 con la quale lo scrivente Ministero rappresentava alla signora Ibanez Romina Paola che la misura compensativa consisteva in un tirocinio di adattamento con formazione complementare della durata di 24 mesi nelle materie relative al I e II semestre del secondo e del terzo anno dell'ordinamento didattico italiano;

Vista la lettera della signora Ibanez Romina Paola inviata tramite fax datato 22 novembre 2006, con la quale l'interessata comunicava a questo Ufficio di voler svolgere il tirocinio di adattamento di cui sopra presso l'Università di Piacenza;

Vista la relazione datata 13 marzo 2009 della prof. ssa Marialuisa Tanzi - Presidente del Corso di Laurea in Tecniche in radiologia medica per immagini e radioterapia dell'Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Sanità Pubblica - Sezione di Igiene e del dott. Pietro Anselmi - Coordinatore radiologia II - Presidio Ospedaliero AUSL di Piacenza, i quali, al termine del periodo di formazione, esprimono il parere di idoneità della signora Ibanez Romina Paola;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Tecnicos radiologos» conseguito nell'anno 2003 presso la «Universidad de Buenos Aires - Facultad de Medicina» di Buenos Aires Argentina dalla signora Ibanez Romina Paola nata a Buenos Aires - Argentina il giorno 12 aprile 1980 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Tecnico sanitario di radiologia medica.

Art. 2.

1. La signora Ibanez Romina Paola è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Tecnico sanitario di radiologia medica nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07380

DECRETO 28 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Bruno Cezar Roza Da Costa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale il sig. Bruno Cezar Roza Da Costa ha chiesto il riconoscimento del titolo «Bacharel em Fisioterapia» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Il titolo «Bacharel em Fisioterapia» rilasciato nell'anno 2006 dalla «Pontificia Universidade Catolica de Minas Gerais» con sede a Belo Horizonte (Brasile), al sig. Bruno Cezar Roza Da Costa, nato a Belo Horizonte (Brasile) il 21 dicembre 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista (decreto ministeriale 741/94).

Il sig. Bruno Cezar Roza Da Costa è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07478

DECRETO 28 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Adam Jerzy Rodewald, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Adam Jerzy Rodewald, cittadino polacco, chiede il riconoscimento del titolo «Magister Fizjoterapia» conseguito nell'anno 2007 presso la «Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach» con sede a Katowice (Polonia), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professione di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Magister Fizjoterapia», conseguito nell'anno 2007 presso la «Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach» con sede a Katowice (Polonia) dal sig. Adam Jerzy Rodewald, nato a Lipno (Polonia) il 17 ottobre 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07479

DECRETO 28 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ingrid Margareta Bartha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della
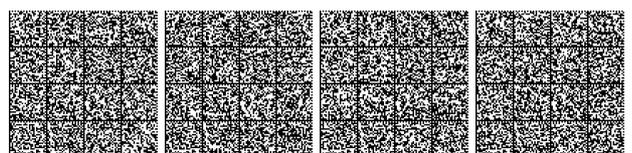
direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ingrid Margareta Bartha, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in Kinetoterapie» conseguito nell'anno 2002 presso la «Universitatea de Vest din Timisoara» con sede a Timisoara (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta dell'11 maggio 2006, il quale afferma che il riconoscimento del titolo di «Licentiat in Kinetoterapie» conseguito in Romania è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 60 C.F.U. (1500 ore);

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV/75 del 2 gennaio 2007 con la quale questa amministrazione comunicava alla sig.ra Ingrid Margareta Bartha che il riconoscimento del titolo di «Licentiat in Kinetoterapie» è subordinato alla frequenza di un periodo di tirocinio di adattamento pari a 60 CFU;

Vista la relazione in data 5 marzo 2009 del Coordinatore per le attività formative e professionali e del presidente del corso di laurea in fisioterapia dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Policlinico di Modena, i quali, al termine del periodo di formazione, hanno attestato la frequenza nonché l'idoneità della sig.ra Ingrid Margareta Bartha;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licentiat in Kinetoterapie», conseguito nell'anno 2002 presso l'«Universitatea de Vest din Timisoara» con sede a Timisoara (Romania) dalla sig.ra Ingrid Margareta Bartha, nata a Petrosani (Romania) il 26 novembre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07480

DECRETO 28 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Berly Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte di cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Berly Thomas ha chiesto il riconoscimento del titolo Bachelor of Physiotherapy conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo di «Bachelor of Physiotherapy» conseguito nell'anno 2004 presso la «Rajiv Gandhi University of Health Sciences - Karnataka» con sede a Bangalore (India), alla sig.ra Berly Thomas, nata a Bharananganam, Kerala (India) il 6 febbraio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista (decreto ministeriale 741/94).

2. La sig.ra Berly Thomas è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di

soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07481

DECRETO 28 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Leonilda Monzinho, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Leonilda Monzinho ha chiesto il riconoscimento del titolo «Bacharel em Fisioterapia» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo «Bacharel em Fisioterapia» rilasciato nell'anno 2008 dalla «Universidade Nove de Julho», con sede a San Paulo (Brasile), alla sig.ra Leonilda Monzinho, nata a Belford Roxo (Brasile) il 3 marzo 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista (decreto ministeriale 741/94).

2. La sig.ra Leonilda Monzinho è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07483

DECRETO 28 maggio 2009.

Modifica del decreto 27 aprile 2009 relativo al riconoscimento di titolo di studio estero conseguito dalla sig.ra Freya Agata Julia Koch Torrini.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il proprio decreto del 27 aprile 2009 con il quale il titolo di studio conseguito nel Regno Unito dalla sig.ra Freya Agata Julia Koch Torrini, è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività sanitaria di infermiere;

Atteso che all'art. 2, comma 1 del dispositivo del suddetto provvedimento è stato indicato il nome del «sig. Gianluca Giaggiolo» anziché quello della «sig.ra Freya Agata Julia Koch Torrini»;

Attesa, pertanto, la necessità di rettificare il provvedimento summenzionato, in conformità a quanto richiesto dall'interessata;

Decreta:

A parziale modifica del decreto direttoriale 32593 del 27 aprile 2009 meglio specificato in premessa, all'art. 2, comma 1 la frase: «il sig. Luca Giaggiolo è autorizzato etc.» deve esser intesa nel seguente modo: «la sig.ra Freya Agata Julia Koch Torrini etc.».

Roma, 28 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07484

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Renate Baumgartner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 10 febbraio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la signora Renate Baumgartner nata a Bressanone (Italia) il giorno 4 ottobre 1980, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Staatilche Apothekerdiplom» rilasciato in data 20 agosto 2007 dalla Republik Österreich - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Staatilche Apothekerdiplom» rilasciato dalla Republik Österreich - Austria - in data 20 agosto 2007 alla signora Renate Baumgartner, nata a Bressanone (Italia) il giorno 4 ottobre 1980, è riconosciuto abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La signora Renate Baumgartner è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07507

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Saioa Socorro Chacartegui Padial, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 24 marzo 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la signora Saioa Socorro Chacartegui Padial nata a Cádiz (Spagna) il giorno 30 luglio 1983, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en
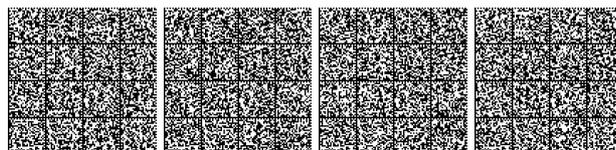
farmacia» rilasciato in data 24 luglio 2007 dalla Universidad de Granada - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenciada en farmacia» rilasciato dalla Universidad de Granada - Spagna - in data 24 luglio 2007, alla signora Saioa Socorro Chacartegui Padial, nata a Cádiz (Spagna) il giorno 30 luglio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La signora Saioa Socorro Chacartegui Padial è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07508

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sandra Ladstätter, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 16 marzo 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la signora Sandra Ladstätter nata a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 28 ottobre 1977, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Facharztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe» rilasciato in data 13 gennaio 2009 dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di ginecologia ed ostetricia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Facharztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe» rilasciato dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania - in data 13 gennaio 2009 alla signora Sandra Ladstätter, nata a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 28 ottobre 1977, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

Art. 2.

La signora Ladstätter già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ginecologia ed ostetricia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07513

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Christoph Helbich, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 9 marzo 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il signor Christoph Helbich nato a Monaco (Germania) il giorno 5 agosto 1960, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento proprio titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 13 maggio 1988 dalla Bayerisches Staatsministerium des Innern - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 9 marzo 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il signor Christoph Helbich ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fächarzt für Anästhesist» rilasciato in data 18 dicembre 1997 dalla Bayerisches Landesärztekammer - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 13 maggio 1988 dalla Bayerisches Staatsministerium des Innern - Germania – dal signor Christoph Helbich, nato a Monaco (Germania) il giorno 5 agosto 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il signor Christoph Helbich è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di « Fächarzt für Anästhesist » rilasciato dalla Bayerisches Landesärztekammer - Germania - in data 18 dicembre 1997 dal signor Christoph Helbich, nato a Monaco (Germania) il giorno 5 agosto 1960, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

Art. 4.

Il signor Christoph Helbich, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07514
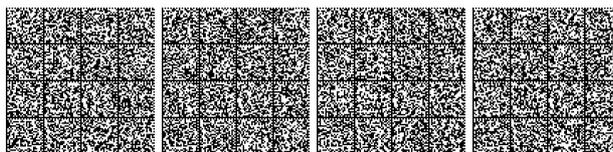
DECRETO 15 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ramsbacher Christine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dietista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento della formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ramsbacher Christine, cittadina austriaca, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomierte(r) Diatassisten(in) und Ernahrungsme dizinische(r) Berater(in)» conseguito in Austria il giorno 23 settembre 1994 presso la «Med.-techn. Schule fur den Diatdienst am a. o. Krankenhaus der Landeshauptstadt St. Polten» - Scuola Sanitaria e Tecnica per il servizio dietetico presso l'ospedale provincia di St. Polten (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Dietista»;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza di servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 11 luglio 2008;

Ritenuto che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista la nota DGRUPS/IV/0036930-P in data 21 agosto 2008 con la quale è stato comunicato alla sig.ra Ramsbacher Christine che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un esame teorico-pratico-clinico in: psicopatologia del comportamento alimentare e nutrizione artificiale: enterale e parenterale, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 3 (tre) mesi con formazione complementare nelle discipline sopra indicate;

Preso atto che la sig.ra Ramsbacher Christine, ha dichiarato di voler effettuare, come misura compensativa, il tirocinio di adattamento, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la nota datata 2 febbraio 2009 del presidente del corso di laurea dell'Università degli studi di Catania - facoltà di medicina e chirurgia, che ha comunicato l'esito favorevole della misura compensativa sopra citata;

Accertata di conseguenza, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Decreta:

Il titolo di «Diplomierte(r) Diatassisten(in) und Ernah rungsmedizinische(r) Berater(in)» conseguito in Austria nell'anno 1994 presso la «Med.-techn. Schule fur den Diatdienst am a. o. Krankenhaus der Landeshauptstadt St. Polten» - Scuola Sanitaria e Tecnica per il servizio dietetico presso l'ospedale provincia di St. Polten (Austria), in data 23 settembre 1994, dalla sig.ra Ramsbacher Christine nata a Villach (Austria) il giorno 13 marzo 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dietista (decreto ministeriale n. 744/1994);

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6,del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07374

DECRETO 15 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gottlicher Gabriele Ellen Carola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gottlicher Gabriele Ellen Carola, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di «Ergotherapeutin» conseguito il giorno 12 ottobre 2001 presso la «Schule fur Ergotherapeuten der Rheinischen Kliniken Essen» - Scuola per ergoterapisti, riconosciuta statalmente, delle Cliniche Renane di Essen (Germania), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività di terapista occupazionale;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal terapista occupazionale;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Ergotherapeutin» conseguito il giorno 12 ottobre 2001 presso la «Schule fur Ergotherapeuten der Rheinischen Kliniken Essen» - Scuola per ergoterapisti, riconosciuta statalmente, delle Cliniche Renane di Essen (Germania), con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Ergotherapeutin» a partire dal giorno 15 ottobre 2001 dalla sig.ra Gottlicher Gabriele Ellen Carola nata a Lahr/Schwarzw (Germania) il giorno 23 dicembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista occupazionale (decreto ministeriale n. 136/1997).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07375

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° giugno 2009.

Ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra i sistemi di pesca e criteri di attribuzione e ripartizione delle quote individuali per la campagna di pesca 2009.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Vista il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 96 del 15 aprile 2009 che modifica regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007;

Visto il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio del 16 gennaio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 22 del 26 gennaio 2009 con il quale è stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2009, il massimale di 3.176,10 tonnellate;

Visto il regolamento (CE) n. 2807/1993 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario;

Visto il regolamento (CE) n. 869/04 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1936/2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori;

Visto il regolamento (CE) n. 1984/03 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso;

Visto il regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite;

Visti i regolamenti (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 (G.U.C.E. L. 017 del 21 gennaio 2000) e n. 2318/2001 della Commissione del 29 novembre 2001 (G.U.C.E. L. 313/9 del 30 novembre 2001) concernente il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1999, che prevede un piano di razionalizzazione della pesca del tonno rosso in Italia;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri per la ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001, recante la ripartizione della quota nazionale 2001 tra sistemi di pesca;

Visti i decreti ministeriali di pari data 23 aprile 2001, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2001, concernenti la determinazione, per il 2001, delle quote individuali di tonno rosso rispettivamente per la pesca con i palangari e la circuizione per tonni;

Ritenuta necessaria la suddivisione del suindicato TAC complessivo di 3.176,10 tonnellate in quote specifiche per i vari sistemi di pesca del tonno rosso;

Ritenuto necessario esplicitare le quote individuali di cattura in relazione a ciascuna unità facente parte della flotta tonniera italiana aggiornata in funzione delle intervenute azioni di demolizione e sostituzione;

Ritenuto di dover razionalizzare il sistema di dichiarazione e di monitoraggio delle quote, nel più stretto rispetto delle normative comunitarie citate;

Considerata l'opportunità di valorizzare la continuità dell'esercizio dell'attività di pesca del tonno rosso, in quanto strettamente connesso al principio di tradizionalità alla base del sistema di contingentamento;

Decreta:

Art. 1.

Il TAC complessivo di 3.176,10 tonnellate per la campagna di pesca 2009 è ripartito tra i sistemi di pesca come segue:

Circuizione (PS) e Palangaro (LL)	2.927,00
Tonnara fissa (TRAP)	145,94
Pesca sportiva (SPOR)	55,52
UNCL	46,64

Art. 2.

Le quote individuali assegnate per la campagna di pesca 2009, indicate negli allegati A e B del presente decreto in relazione a ciascuna unità, identificata con il permesso di pesca speciale ed il numero UE, sono state calcolate tenendo conto delle percentuali originarie ridotte dell'aliquota prevista dalla normativa vigente.

Il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli autorizzati alla cattura del tonno rosso, è subordinato al rispetto delle disposizioni previste dalle normativa comunitaria e nazionale, ed in particolare delle disposizioni dei Regolamenti (CE) 2847/93 del 12 ottobre 1993, 2807/83 del 22 settembre 1983, 869/04 del 26 aprile 2004, 2454/93 del 2 luglio 1993, 1984/03 del 8 aprile 2003, 2244/03 del 18 dicembre 2003 e 1559/2007 del 17 dicembre 2007, e rispettive integrazioni e modifiche.

È fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati, indicati nell'allegato C del presente decreto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
BUONFIGLIO

Allegato A

TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2009					
SISTEMA CIRCUIZIONE					
Permesso di pesca speciale N.	NUMERO UE	MATRICOLA	NOME	QUOTA (TONNELLATE)	LFT
ITA01/CIR/2009	ITA000002908	01CS01054	LUIGI I	35,107	26,45
ITA02/CIR/2009	ITA000002935	06VM00219	NICOLA PADRE	24,124	29,40
ITA03/CIR/2009	ITA000003447	00VM00628	NETTUNO	23,482	22,70
ITA04/CIR/2009	ITA000003449	00CT00249M	TENACE SECONDO	75,167	43,78
ITA05/CIR/2009	ITA000005167	00CT00251M	CRISTIAN PRIMO	40,822	25,13
ITA06/CIR/2009	ITA000008872	00PA01278M	MERI	102,293	40,00
ITA07/CIR/2009	ITA000008898	00PA01279M	BEATRICE	96,043	43,78
ITA08/CIR/2009	ITA000008914	00SA00057M	MARIA ANTONIETTA	87,410	43,75
ITA09/CIR/2009	ITA000009731	00PC01047	ANTONELLA LUCI	31,560	22,92
ITA10/CIR/2009	ITA000013581	00SA00064M	MADONNA DI FATIMA	75,167	42,21
ITA11/CIR/2009	ITA000013589	00SA00060M	VALERIA	101,691	49,30
ITA12/CIR/2009	ITA000013593	00SA00059M	GAETANO	65,727	48,60
ITA13/CIR/2009	ITA000013791	00SA00067M	SAN PIETRO UNO	74,401	38,98
ITA14/CIR/2009	ITA000013794	00SA00066M	SPARVIERO UNO	91,143	43,93
ITA15/CIR/2009	ITA000013795	00SA00056M	S. RAFFAELE	73,292	42,64
ITA16/CIR/2009	ITA000013796	00SA00063M	ALFONSO PADRE	87,923	41,40
ITA17/CIR/2009	ITA000013797	00SA00062M	VERGINE DEL ROSARIO	96,262	48,05
ITA18/CIR/2009	ITA000013807	00SA00065M	FULVIA	89,314	41,10
ITA19/CIR/2009	ITA000013938	07SA00752	MARIA LUISA	33,961	26,22
ITA20/CIR/2009	ITA000015271	00CV002262	ANGELO PADRE II	38,115	24,70
ITA21/CIR/2009	ITA000015869	00PC01322	COSTELLAZIONE	39,656	26,73
ITA22/CIR/2009	ITA000017244	01CS01090	PETRUSKA	29,264	26,50
ITA23/CIR/2009	ITA000017610	05RC01049	NUOVO SANT'ANDREA	21,252	21,30
ITA24/CIR/2009	ITA000017674	00TP00761M	LIGNY PRIMO	59,463	42,13
ITA25/CIR/2009	ITA000017891	00SA00058M	ENZA MADRE	73,342	42,30
ITA26/CIR/2009	ITA000018203	00NA02114M	GIUSEPPE PADRE	43,014	27,47
ITA27/CIR/2009	ITA000019198	00CS00140M	MARIA PIA	36,841	37,54
ITA28/CIR/2009	ITA000019870	00CS00139M	S. MARIA CARMELA MADRE	41,270	34,08
ITA29/CIR/2009	ITA000024580	00PE00130M	ANGELO CATANIA	71,654	43,18
ITA30/CIR/2009	ITA000024907	01CS01061	CRISTOFARO PRIMO	31,251	32,86
ITA31/CIR/2009	ITA000025009	00SA00061M	PADRE PIO P.	65,769	38,20
ITA32/CIR/2009	ITA000025543	00CT00253M	ATLANTE	53,310	42,09
ITA33/CIR/2009	ITA000025551	00OR00114	GIUSEPPE PADRE II	33,868	33,98
ITA34/CIR/2009	ITA000025562	00TP00762M	LUIGI PADRE	58,430	50,98
ITA35/CIR/2009	ITA000025622	00NA02140M	RAFFAELE PADRE	19,753	32,73
ITA36/CIR/2009	ITA000025652	00MV00352M	ASIA	40,415	27,56
ITA37/CIR/2009	ITA000025963	00MV00355M	EUREKA	20,039	27,56
ITA38/CIR/2009	ITA000026063	00NA02087M	GENEVIEVE PRIMA	54,491	40,50
ITA39/CIR/2009	ITA000026066	00MV00359	GAETANO PADRE	72,275	30,23
ITA40/CIR/2009	ITA000026098	00SA00069M	MINUCCIO	73,865	40,92
ITA41/CIR/2009	ITA000026339	00NA02093M	DOMENICO PAPPALARDO	50,623	40,76
ITA42/CIR/2009	ITA000026347	00NA02095M	ANGELA MADRE	40,448	40,76
ITA43/CIR/2009	ITA000026364	00CT00255M	MICHELANGELO	53,354	36,29
ITA44/CIR/2009	ITA000026375	00RA00183M	ALTO MARE PRIMO	18,970	36,00
ITA45/CIR/2009	ITA000026549	00NA02104M	MARIA GRAZIA	54,616	42,35
ITA46/CIR/2009	ITA000026582	00NA02139M	ASSUNTA MADRE	23,885	40,56
ITA47/CIR/2009	ITA000026634	00CT00257M	FUTURA PRIMA	40,883	36,26
ITA48/CIR/2009	ITA000026649	00NA02115M	LUCIA MADRE	60,691	41,98
ITA49/CIR/2009	ITA000026822	00VM00630	SILVIA MADRE	68,419	23,28

Allegato B

TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2009

SISTEMA PALANGARI

Permesso di pesca speciale N.	NUMERO UE	MATRICOLA	NOME	QUOTA (TONNELLATE) 2009	LFT
ITA02/PAL/2009	ITA000027451	01TP01267	MARIA MADRE	6,633	13,90
ITA03/PAL/2009	ITA000016038	01TP01181	MARIO PADRE	2,239	13,50
ITA05/PAL/2009	ITA000016103	01TP00787	ENZA PAOLA	9,286	21,69
ITA06/PAL/2009	ITA000016118	01TP00961	PRINCIPE RINALDO	9,960	22,75
ITA07/PAL/2009	ITA000016130	01TP01014	LEONARDO PADRE	7,644	19,28
ITA08/PAL/2009	ITA000018101	01TP01269	DELFINO II	5,469	17,20
ITA09/PAL/2009	ITA000016145	01TP01060	NUOVO SS. ECCIOMO	2,947	12,45
ITA11/PAL/2009	ITA000016157	01TP01087	I TREDICI	9,470	22,05
ITA13/PAL/2009	ITA000016161	01TP01092	NUOVA STELLA DEL MARE	7,567	18,31
ITA14/PAL/2009	ITA000016193	01TP01138	EMANUEL	12,471	22,37
ITA15/PAL/2009	ITA000016195	01TP01140	ANGELO CUSTODE II	2,153	13,21
ITA16/PAL/2009	ITA000016198	01TP01145	SARAGO	2,490	10,30
ITA17/PAL/2009	ITA000016202	01TP01150	NUOVO BIAGIO PADRE	7,633	18,77
ITA18/PAL/2009	ITA000016212	01TP01160	DELIA ASSUNTA	11,438	19,90
ITA19/PAL/2009	ITA000017865	01TP01170	GUSMANO PRIMO	18,419	25,11
ITA20/PAL/2009	ITA000018258	01TP01208	TELMA I^	15,678	26,55
ITA21/PAL/2009	ITA000018697	01TP01194	ALFIERE	6,002	18,06
ITA22/PAL/2009	ITA000019388	01PS00677	TARTAN	7,100	13,00
ITA23/PAL/2009	ITA000019474	05CA00203	SAMPEI	2,936	12,17
ITA24/PAL/2009	ITA000019847	03CT00509	NETTUNO	3,077	13,89
ITA25/PAL/2009	ITA000018876	03CT00495	CALYPSO	2,881	13,89
ITA26/PAL/2009	ITA000019860	04CT01127	DAVIDE	10,525	26,91
ITA27/PAL/2009	ITA000024600	02CT00413		3,240	11,62
ITA28/PAL/2009	ITA000025285	01TP01261	MOBY DICK	5,600	15,00
ITA29/PAL/2009	ITA000026143	00SA02585	VERGINE DEL ROSARIO	2,122	8,10
ITA30/PAL/2009	ITA000026239	01PS00735	SKORPIO	2,305	18,00
ITA31/PAL/2009	ITA000026829	02CT00424	ESMERALDA	4,447	13,90
ITA32/PAL/2009	ITA000026885	02CT00425		3,264	14,71
ITA33/PAL/2009	ITA000027163	00CT00263M	RED FISH	10,622	21,63
ITA34/PAL/2009	ITA000026937	04BA01559	MARIA	37,271	14,98
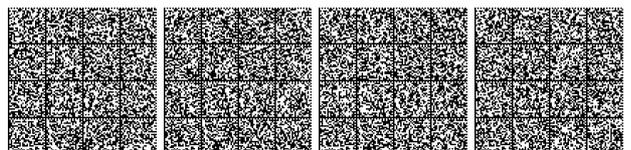
Allegato C

ITALIA TONNO ROSSO : LISTA DEI PORTI DESIGNATI
ANCONA
AUGUSTA
BARI
BRINDISI
CAGLIARI
CARLOFORTE
CASTELLAMMARE DEL GOLFO
CASTELLAMMARE DI STABIA
CATANIA
CESENATICO
CETRARO
CIVITAVECCHIA
CORIGLIANO CALABRO
FANO
FAVIGNANA
GENOVA
GIULIANOVA
IMPERIA
LAMPEDUSA
LICATA
LIVORNO
MARINA DI CAMEROTA
MARSALA
MILAZZO
NAPOLI
OLBIA
ORTONA
PALERMO
PANTELLERIA
PESCARA
PONZA
PORTO CESAREO
PORTO PALO DI CAPO PASSERO
PORTOFERRAIO
PORTOSCUSO
PROCIDA
RAVENNA
REGGIO CALABRIA
S. ANTIOCO / CALASETTA
S. BENEDETTO DEL TRONTO
SALERNO
SANREMO
SANTA MARIA LA SCALA
SAVONA
SCIACCA
TARANTO
TORRE ANNUNZIATA
TRAPANI
VIBO VALENTIA MARINA

09A07492

DECRETO 15 giugno 2009.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità Scarl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Brisighella», riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Brisighella»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 21 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 5 luglio 2006, con il quale l'organismo «Cermet - Certificazione e ricerca per qualità Scarl» con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Brisighella»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 21 giugno 2006, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio Olio DOP Brisighella ha comunicato di confermare «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità Scarl» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Brisighella» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Brisighella» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità Scarl» la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 giugno 2006, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità Scarl»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità Scarl» con decreto 21 giugno 2006, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Brisighella», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 21 giugno 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A07477

DECRETO 15 giugno 2009.

Conferimento al Consorzio di tutela dei vini Montello e Colli Asolani dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per la DOC «Montello e Colli Asolani».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
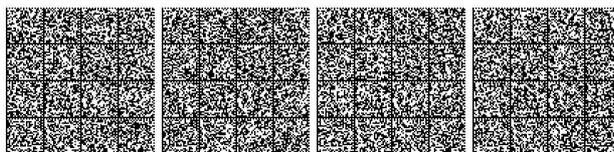
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 1991 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Montello e Colli Asolani» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota n. 485398 del 22 settembre 2008 della Giunta regionale - Direzione produzioni agroalimentari della regione Veneto con la quale veniva individuato il Consorzio di tutela dei vini Montello e Colli Asolani con sede legale in Montebelluna (Treviso), corso Mazzini n. 98 e sede operativa in Maser (Treviso), via Cornuda n. 1, quale Organismo di controllo nei confronti dei V.Q.P.R.D. sopra citati;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dall'Organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 24 settembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di controllo, rappresentanti del MIPAAF - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore e di rappresentanti della regione Veneto;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio di tutela dei vini Montello e Colli Asolani, e il parere favorevole espresso dalla regione Veneto sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 24 settembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio di tutela dei vini Montello e Colli Asolani istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela dei vini Montello e Colli Asolani con sede legale in Montebelluna (Treviso), corso Mazzini n. 98 e sede operativa in Maser (Treviso) via Cornuda n. 1, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Montello e Colli Asolani», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela dei vini Montello e Colli Asolani autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo,

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio per la predetta denominazione di origine, le ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;
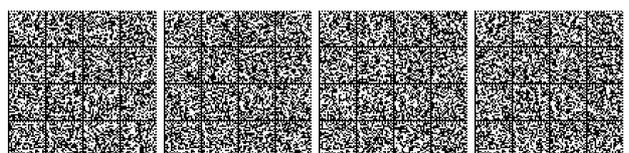
d) per la DOC indicata all'art. 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano di controllo, il prospetto tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali — Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari — e dalla competente regione Veneto, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'Organismo di controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino V.Q.P.R.D. ed atte a divenire V.Q.P.R.D. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A07486

DECRETO 19 giugno 2009.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Sabina» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento CE n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 1263 della Commissione del 1° luglio del 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Sabina»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 510 della Commissione del 16 giugno 2009, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Sabina», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Sabina», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (CE) n. 510 del 16 giugno 2009.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Sabina», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 19 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «SABINA» A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Sabina» è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine protetta deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti da sole o congiuntamente, negli oliveti: Carboncella, Leccino, Raja, Pendolino, Frantoio, Moraiolo, Olivastrone, Salviana, Olivago e Rosciola per almeno il 75%.

2. Possono, altresì, concorrere le olive di altre varietà presenti negli oliveti fino ad un massimo del 25%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergìne della denominazione di origine protetta «Sabina» devono essere prodotte nel territorio della Sabina idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.

Tale zona comprende:

in provincia di Rieti tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collevecchio, Configni, Cottanello, Fara Sabina,Forano, Frasso Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli in Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio S. Lorenzo, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano Tarano Toffia, Torricella, Torri in Sabina, Vacone.

In provincia di Roma tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Guidonia, Fontenuova, Marcellina, Mentana, Montecelio, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano, San Polo dei Cavalieri (parte), Roma (parte).

La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Sabina» è così delimitata in cartografia 1:25.000: da una linea, che partendo dal punto più a nord di confluenza dei confini dei comuni di Cottanello e Configni con il comune di Stroncone, segue, in direzione est, il confine settentrionale del comune di Cottanello sino ad incontrare il punto di confine con il comune di Greccio; da qui la linea segue, in direzione sud, il confine orientale del comune di Cottanello sino ad incontrare il punto di confine con il comune di Montasola; da questo punto la linea segue, in direzione sud, il confine orientale dei comuni di Montasola, Casperia e Roccantica sino al punto più a nord del confine orientale del comune di Salisano; la linea segue, sempre in direzione sud, il confine di Salisano con il comune di Monte San Giovanni fino al punto di incontro con il più a ovest del confine settentrionale del comune di Mompeo; la linea prosegue, quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale del comune di Mompeo, prosegue poi, in direzione nord-est, lungo il confine settentrionale dei comuni di Montenero Sabino e Torricella in Sabina sino al punto di incontro tra il comune di Torricella Sabina e il confine occidentale del comune di Belmonte; la linea prosegue poi, in direzione sud, lungo il confine orientale dei comuni di Torricella in Sabina, Poggio Moiano e Scandriglia sino al punto di incontro dei confini tra i comuni di Scandriglia e Licenza; da qui la linea prosegue, in direzione ovest, lungo il confine meridionale del comune di Scandriglia sino ad incontrare il punto di incontro dei confini dei comuni di Scandriglia, Licenza e Monteflavio; da qui prosegue in direzione sud-est, lungo il confine meridionale di Monteflavio sino ad incontrare il punto più a nord del confine orientale del comune di Palombara Sabina; la linea segue quindi, in direzione sud-ovest, il confine sud-est del comune di Palombara Sabina sino ad incontrare il punto geografico di quota 475 s.m.l. da cui giunge, in direzione sud-est attraverso il territorio del comune di San Polo dei Cavalieri, in linea sulla stessa quota, ad incontrare il punto più a nord del confine orientale del comune di Marcellina in località Caprareccia del comune di San Polo dei Cavalieri; la linea prosegue, in direzione sud-ovest, lungo il confine del comune di Marcellina e il comune di Tivoli, sino ad incontrare, proseguendo verso ovest, il confine orientale del comune di Guidonia Montecelio; segue il confine orientale del comune di Guidonia Montecelio, di seguito il confine meridionale dello stesso comune ed infine il confine occidentale dello stesso comune sino ad incontrare il confine sud-occidentale dell'ex comune di Mentana (oggi comuni di Mentana e Fontenuova); segue il confine occidentale del comune di Mentana sino ad incontrare il confine del Comune di Roma dall'incrocio della via Palombarese con la via Nomentana fino a raggiungere il grande raccordo anulare carreggiata esterna in direzione Settebagni e risalendo per la S.S. Salaria fino al confine occidentale del comune di Monterotondo in direzione nord sino ad incontrare il confine sud-occidentale del comune di Montelibretti; prosegue lungo il confine occidentale del comune di Montelibretti sino ad incontrare il punto di confluenza tra il limite sud del confine occidentale del comune di Montopoli Sabina e i confini dei comuni di Montelibretti e Fiano Romano; la linea prosegue, quindi, sempre in direzione nord, lungo il confine occidentale del comune di Montopoli Sabina fino ad incontrare il limite sud del confine occidentale del comune di Poggio Mirteto; da qui la linea prosegue, in direzione nord-ovest, lungo i confini occidentali dei comuni di Forano, Stimigliano, Collevecchio fino all'estremo limite nord-ovest del comune di Magliano Sabina; prosegue, quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale del comune di Magliano Sabina sino a raggiungere il limite estremo nord-est del comune di Magliano Sabina; da qui la linea prosegue in direzione sud, lungo il confine orientale di Magliano Sabina sino a raggiungere il punto di confine con il comune di Montebuono; la linea prosegue, quindi, lungo il confine settentrionale dei Comuni di Montebuono, Torri in Sabina, e Vacone sino a raggiungere il punto di confine con il comune di Configni; la linea prosegue, in direzione nord, lungo il confine occidentale del comune di Configni fino all'estremo limite nord-ovest di tale comune; la linea prosegue, quindi, in direzione est, sino all'estremo limite nord-est di tale comune; la linea prosegue, infine, in direzione sud sino a raggiungere il punto di incontro più a nord tra i confini dei comuni di Configni e Cottanello, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 3-*bis*.

L'origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere controllata dalla struttura di controllo di cui all'art. 6-*bis*, secondo i dispositivi fissati nel piano dei controlli, documentando per ciascuna fase i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi

elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori, trasformatori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti di olive, dei quantitivi prodotti di olio e dei quantitativi confezionati ed etichettati, è garantita la tracciabilita prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, di origine calcarea, sono sciolti, permeabili, asciutti ma non aridi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio; è consentita l'irrigazione.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di olive/Ha non può superare i kg 6.300 negli oliveti specializzati.

Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima di olive/Ha va in rapporto alla effettiva superficie olivetata.

La raccolta delle olive e l'estrazione dell'olio viene effettuata nel periodo compreso tra il 1° ottobre-31 gennaio di ogni campagna olivicola.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente Art. 3.

La resa massima di olive in olio non può superare il 25% in peso.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento è vietato.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Sabina» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo - verde con sfumature oro. odore: di fruttato;

sapore: fruttato , vellutato, uniforme, aromatico, dolce, amaro e piccante per gli oli freschissimi;

panel test: mediana del fruttato > 0 e mediana del difetto = 0;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

numero di perossidi ≤ 14 $MeqO_2$ /kg.;

acido oleico minimo 68%.

Art. 6-*bis*.

Organismo di controllo

I controlli saranno effettuati da un organismo conforme a quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del Reg. CE n. 10/2006.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'Art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'Art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Il nome della denominazione di origine protetta «Sabina» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

È fatto obbligo di inserire in etichetta consecutivamente una delle seguenti diciture:

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
SABINA DOP

Oppure

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
SABINA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

Inoltre dovrà essere riportata anche la dicitura «olio confezionato dal produttore all'origine» ovvero «olio confezionato nella zona di produzione».

I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Sabina» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro, in lamina metallica inossidabile o in ceramica di capacità non superiore a litri 5.

È obbligatorio indicare, su ciascuna confezione il numero progressivo rilasciato dall'ente di certificazione e la campagna di produzione.

Il prodotto può essere inoltre confezionato in bustine monodose recanti: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'Organismo di controllo.

09A07373

DECRETO 19 giugno 2009.

Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione della citata D.O.C.;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1996 concernente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e «Chianti Classico»;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2003 concernente la modifica al disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Chianti»;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Vino Chianti, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Toscana;

Visti il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Chianti», modificato da ultimo con decreto ministeriale 10 marzo 2003, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2009/2010.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2009/2010, i vini con la Denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo dei vigneti, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'Accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.

Art. 3.

1. Per i vini a Denominazione di origine controllata «Chianti» riportanti i riferimenti alle sottozone «Colli Fiorentini» e «Rufina», ed i vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» qualificati con la specificazione «superiore», provenienti dalla vendemmia 2008 e precedenti, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1 del presente decreto, è consentita l'immissione al consumo secondo le disposizioni previste all'art. 5 dall'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di origine controllata.

Art. 6.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con Denominazione di origine controllata garantita «Chianti» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «CHIANTI»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» è riservata ai vini «Chianti», già riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Chianti» e «Chianti Superiore» e le seguenti sottozone: «Chianti Colli Aretini», «Chianti Colli Fiorentini», «Chianti Colli Senesi», «Chianti Colline Pisane», «Chianti Montalbano», «Chianti Montespertoli» e «Chianti Rufina».

Art. 2.

Base ampelografica

I vini «Chianti» devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese: da 70 a 100%;

possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana.

Inoltre:

- i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%;

- i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.

Per il vino «Chianti» con riferimento alla sottozona «Colli Senesi», la composizione ampelografica è la seguente:

Sangiovese: da 75 a 100%;

possono concorrere alla produzione le uve a bacca rossa dei vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana nella misura massima del 25% del totale e purché Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon singolarmente o congiuntamente non superino il limite massimo del 10%.

Fino alla vendemmia 2015 potranno concorrere alla produzione del vino «Chianti» con riferimento alla sottozona «Colli Senesi», anche i vitigni Trebbiano Toscano e Malvasia del Chianti singolarmente o congiuntamente fino al massimo del 10%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» corrisponde a quella prevista nell'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto ministeriale 5 agosto 1996, così come integrata con la delimitazione della sottozona «Montespertoli» di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1997.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la zona di origine più antica è disciplinata esclusivamente dalla regolamentazione separata autonoma per essa prevista e pertanto in tale zona non si possono impiantare ed iscrivere vigneti «Chianti» e «Chianti Superiore» né produrre vini «Chianti» e «Chianti Superiore».

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 - *Condizioni naturali dell'ambiente*.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Chianti» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente atte a conferire alle uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei – ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti – unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni siano situati ad un'altitudine non superiore a metri 700.

4.2 - *Densità di impianto*.

I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.000 ceppi per ettaro.

Per gli impianti antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare e successivi al 2 luglio 1984 si applicano i parametri ed i criteri previsti dai disciplinari vigenti al momento dell'impianto del vigneto.

4.3 - *Forme di allevamento e sesti di impianto*.

I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo tendone.

4.4 - *Sistemi di potatura*.

I sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

4.5.

È vietata qualsiasi pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6 - *Resa ad ettaro e gradazione minima naturale*.

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

tipologia o sottozona	Produzione uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
Chianti	9	10,50
Chianti Colli Aretini	8	11,00
Chianti Colli Fiorentini	8	11,00
Chianti Colli Senesi	8	11,50
Chianti Colli Senesi Riserva	8	12,50
Chianti Colline Pisane	8	11,00
Chianti Montalbano	8	11,00
Chianti Montespertoli	8	11,00
Chianti Rufina	8	11,00
Chianti Superiore	7,5	11,50

La produzione massima di uve non deve essere in media superiore a kg 3,00 per ceppo. Per gli impianti realizzati antecedentemente al 5 agosto 1996, la produzione massima di uve non deve essere in media superiore a kg 5,00 per ceppo, fermi restando i limiti di resa uva ad ettaro sopra indicati.

Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Toscana, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – ed alle Camere di commercio competenti.

Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ammessa ad ettaro è la seguente:

terzo anno vegetativo 60% della produzione massima;

quarto anno vegetativo 100% della produzione massima.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1 - *Zona di vinificazione*.

Le operazioni di vinificazione per il vino Chianti devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia la vinificazione è consentita anche all'interno dei confini amministrativi della provincia in cui ricadono i vigneti da cui proviene l'uva e delle province ad essa limitrofe purché nell'ambito della regione Toscana.

L'uso delle menzioni relative alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli», in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» è consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative sottozone delimitate dall'art. 3 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'interno dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone.

In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alle sottozone siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma a non più di venticin-

que chilometri in linea d'aria dal confine delle relative sottozone, purché all'interno delle zone di produzione delimitate per la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1996 e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui trattasi.
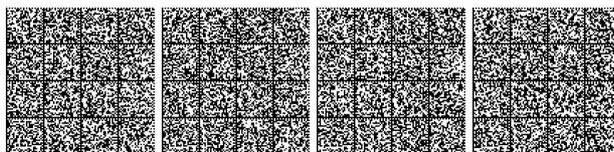
Le deroghe sopra previste sono concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – sentita la regione Toscana e comunicate all'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) e alla competente Camera di Commercio I.A.A.

5.2 - *Arricchimento*.

È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferma restando la resa massima del 70% dell'uva in vino, di cui al successivo punto 5.4.

I prodotti aggiunti eccedenti la resa del 70% dovranno sostituire una eguale aliquota di vino «Chianti» originario la quale potrà essere presa in carico, purché compatibile, come vino ad Indicazione Geografica Tipica.

5.3 - *Elaborazioni*.

Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti all'Albo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini Chianti deve avvenire prima della richiesta di campionatura per la certificazione analitica ed organolettica della relativa partita, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui la tradizionale pratica enologica del «governo all'uso Toscano», che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve dei vitigni di cui all'art. 2, leggermente appassite.

5.4 - *Resa uva/vino e vino/ettaro*.

La resa massima di uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

tipologia o sottozona	Resa uva/vino	Produzione massima hl di vino ad ettaro
Chianti	70	63
Chianti Colli Aretini	70	56
Chianti Colli Fiorentini	70	56
Chianti Colli Senesi	70	56
Chianti Colline Pisane	70	56
Chianti Montalbano	70	56
Chianti Rufina	70	56
Chianti Montespertoli	70	56
Chianti Superiore	70	52,5

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

5.5 - *Invecchiamento e affinamento in bottiglia*.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», anche con riferimento alle sottozone, può aver diritto alla menzione «riserva» se sottoposto ad invecchiamento di almeno 2 anni.

Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Fiorentini» e «Rufina» l'invecchiamento previsto per aver diritto alla menzione «riserva» dovrà essere effettuato per almeno sei mesi in fusti di legno.

Per il vino Chianti con riferimento alla sottozona «Colli Senesi» l'invecchiamento previsto per aver diritto alla menzione «riserva» dovrà essere effettuato per almeno 8 mesi in fusti di legno con un successivo affinamento in bottiglia per almeno 4 mesi.

Il periodo di invecchiamento per aver diritto alla menzione «riserva» viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

5.6 - *Immissione al consumo*.

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita solo a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

tipologia o sottozona	Data (anno successivo alla vendemmia)
Chianti	1° marzo
Chianti Colli Aretini	1° marzo
Chianti Colli Fiorentini	1° settembre
Chianti Colli Senesi	1° marzo
Chianti Colline Pisane	1° marzo
Chianti Montalbano	1° marzo
Chianti Rufina	1° settembre
Chianti Montespertoli	1° giugno
Chianti Superiore	1° settembre

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'articolo 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

Chianti:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;

sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Se con la menzione «riserva»:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%; estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Chianti con il riferimento alla sottozona «Colli Aretini»:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;

sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

Se con la menzione «riserva»:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Chianti con il riferimento alla sottozona «Colli Fiorentini»:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;

sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

Se con la menzione «riserva»:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Chianti con il riferimento alla sottozona «Colli Senesi»:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;

sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

Se con la menzione «riserva»:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%; estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Chianti con il riferimento alla sottozona «Colline Pisane»:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;

sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

Se con la menzione «riserva»:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Chianti con il riferimento alla sottozona «Montalbano»:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;

sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

Se con la menzione «riserva»:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Chianti con il riferimento alla sottozona «Montespertoli»:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;

sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

Se con la menzione «riserva»:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Chianti con il riferimento alla sottozona «Rufina»:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;

sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

Se con la menzione «riserva»:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Chianti Superiore:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;

sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – su proposta del Consorzio di tutela, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

7.1 - *Qualificazioni*.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio» e simili. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 - *Menzioni facoltative*.

Per i vini che per le loro caratteristiche vengono destinati al consumo entro l'anno successivo alla vendemmia, per i quali si intenda usare in etichetta la specificazione «governato» – o termini consimili autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – è obbligatorio il «governo all'uso Toscano».

7.3 - *Località*.

È tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

7.4 - *Annata*.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Chianti», deve figurare l'annata di produzione delle uve.

7.5 - *Vigna*.

Nella designazione dei vini «Chianti», «Chianti Superiore» e «Chianti» seguito dal riferimento ad una delle sottozone, può essere utilizzata la menzione «vigna», a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Art. 8.

Confezionamento

8.1 - *Tappatura e recipienti*.

Le bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Chianti» all'atto dell'immissione al consumo devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio anche per quanto riguarda la forma e l'abbigliamento.

Qualora i vini «Chianti» siano confezionati in fiaschi, è vietata l'utilizzazione di un fiasco diverso da quello tradizionale all'uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall'art. 1, paragrafo 2, lettera *c)* della legge 20 febbraio 2006, n. 82, ed è inoltre vietato l'utilizzo dei fiaschi usati.

Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione del «Chianti Superiore» e delle menzioni «riserva», sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli il cui utilizzo sarà demandato dalla medesima normativa al presente Disciplinare.

È in ogni caso vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo.

Per il confezionamento è consentito solo l'uso del tappo raso bocca ad eccezione dei contenitori di capacità non superiore a litri 0,375 per i quali è ammesso l'uso del «tappo a vite».

09A07485
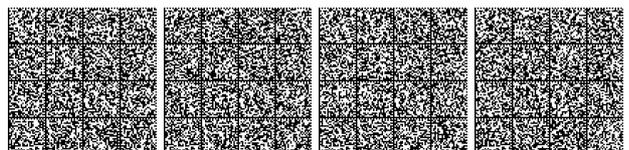
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 15 maggio 2009.

Modificazioni allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 168 del 9 maggio 1989;

Visto lo statuto dell'Università di Messina, emanato con decreto rettorale n. 331 del 10 aprile 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Corte dei conti n. 83, depositata il 29 agosto 2008, riguardante una indagine sul sistema di controllo interno esistente presso le Università statali di Catania, Messina e Palermo, nel triennio 2002-2005;

Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 27 febbraio 2009 e del 28 febbraio 2009, con le quali sono state approvate le proposte di modifica allo Statuto, con l'introduzione degli artt. 42-*bis* e 42-*ter*;

Considerato che il MIUR, con nota prot. 1348 del 5 maggio 2009, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;

Decreta:

di emanare le modificazioni allo Statuto di Ateneo, consistenti nell'introduzione dei seguenti articoli:

Art. 43-*bis*
Il Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è volto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, attraverso la misurazione del grado di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, in relazione a standard di Ateneo, nazionali ed internazionali, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

2. L'Area preposta al controllo di gestione, alla pianificazione ed al reporting ha il compito di controllare lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alle dotazioni assegnate e la complessiva funzionalità della gestione, tramite verifiche di efficienza e di efficacia operativa ed organizzativa, sulla base di parametri qualitativi, quantitativi ed economici, alla cui luce valutare, attraverso il confronto di costi e benefici ottenuti, l'utilizzazione delle risorse finanziarie, del personale, delle attrezzature e delle procedure. Lo svolgimento dell'attività di controllo è disciplinato da un apposito regolamento.

3. L'Area, con apposite relazioni periodiche inviate al Rettore e al Direttore amministrativo, dà conto degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi operativi prescelti, in considerazione delle risorse umane, finanziarie e materiali impiegate per il raggiungimento degli obiettivi stessi, fornendo suggerimenti volti all'ottimizzazione dei risultati di gestione.

4. L'Area, mediante l'attività di reporting, rileva l'andamento delle scelte contenute negli atti di pianificazione, siano esse di breve o lungo periodo ovvero di pianificazione strategica, ed individua gli esiti di tali scelte, fornendo elementi utili alla valutazione dell'effettiva attuazione delle scelte stabilite.

5. L'Area, per lo svolgimento dei propri compiti, è autorizzata ad accedere a tutta la documentazione amministrativo-contabile che ritenga necessaria.

Art. 43-*ter*
La valutazione strategica

1. L'attività di valutazione strategica mira a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti di pianificazione strategica dell'indirizzo politico-amministrativo dell'Ateneo.

2. La valutazione strategica è supportata da idonee relazioni informative che consentono l'analisi della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra gli obiettivi strategici prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate. L'attività consiste, inoltre, nella identificazione sia degli eventuali fattori ostativi, causa della mancata o parziale attuazione delle scelte, che dei possibili rimedi.

3. L'Area preposta al controllo di gestione, alla pianificazione e al reporting supporta gli organi di Governo dell'Ateneo con idonee relazioni in cui espone gli esiti delle scelte contenute negli atti di pianificazione strategica dell'indirizzo politico-amministrativo, fornendo elementi utili alla valutazione dell'effettiva attuazione di tali scelte.

4. L'Area preposta al controllo di gestione, alla pianificazione e al reporting riferisce in via riservata agli organi di indirizzo politico-amministrativo sui risultati delle analisi effettuate mediante le relazioni di cui al comma 3.

Roma, 15 maggio 2009

Il rettore: TOMASELLO

09A07487
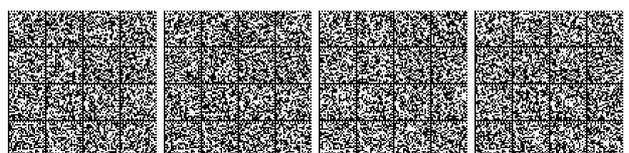
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 aprile 2009.

Regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi. (Deliberazione n. 60/09/CPS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 aprile 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare l'art. 44;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, recante il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 e dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007;

Visto il regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi approvato con delibera del 30 luglio 2003 n. 185/03/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;

Visto il «Regolamento in materia di procedure sanzionatorie», approvato con delibera del 15 marzo 2006, n. 136/06/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2006, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che l'Autorità, con delibera n. 185/03/CSP, ha adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122, ora trasfuso nell'art. 44, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, un regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi, riservandosi di rivedere i criteri anche alla luce dell'evoluzione del contesto competitivo e del quadro normativo riguardo ai diversi settori di produzione;

Vista la delibera n. 164/06/CSP del 22 novembre 2006, recante «Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della delibera n. 185/03/CSP approvativa del regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori televisivi»;

Tenuto conto delle risultanze della predetta consultazione pubblica indetta con la citata delibera n. 164/06/CSP, da cui sono emersi elementi di criticità nell'applicazione del vigente regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori televisivi;

Rilevato che le criticità riscontrate nel corso dell'indagine citata riguardano, in particolare:

- la definizione del ruolo e della partecipazione del produttore indipendente alle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera, ai fini dell'attribuzione di quote di diritti residuali;
- l'esatta individuazione dei diritti oggetto della negoziazione;
- l'estensione temporale dei diritti di utilizzazione delle produzione audiovisive, alla luce dello sviluppo tecnologico e di mercato;
- le modalità di negoziazioni tra le parti;

Considerato che il quadro tecnologico e competitivo in essere al momento dell'adozione della delibera n. 185/03/CSP risulta notevolmente mutato in conseguenza dell'incremento dei mezzi di distribuzione delle opere audiovisive determinato dall'introduzione presso il pubblico di piattaforme digitali quali la televisione digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché la diffusione di contenuti attraverso la rete Internet;

Considerato che risulta, pertanto, necessario un adeguamento della disciplina recata dalla delibera n. 185/03/CSP, al fine di:

a) agevolare la circolazione effettiva delle opere audiovisive e la loro trasmissione sulle nuove piattaforme e con le nuove modalità trasmissive;

b) favorire l'instaurarsi di una corretta prassi contrattuale tra operatori radiotelevisivi e produttori, in grado di promuovere la crescita dell'industria della produzione televisiva indipendente e tutelare la capacità competitiva di quest'ultima, anche sull'esempio delle regolamentazioni adottate da altri Paesi europei;

Ritenuto opportuno adottare nuovi criteri per determinare la partecipazione dei produttori indipendenti alle fasi di sviluppo e realizzazione delle produzioni audiovisive anche al fine di valorizzare, a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata dalle parti, il contributo di ingegno e di creazione dell'opera ai fini dell'attribuzione di una quota dei diritti residuali;

Ritenuto, altresì, opportuno specificare che per diritti residuali si intendono tutti i diritti che residuano a seguito dello scadere del termine di durata dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi;

Considerato che ai fini del pieno sfruttamento delle produzioni audiovisive e per consentire una migliore veicolazione delle stesse su altri mercati ed agevolarne la trasmissione sulle nuove piattaforme trasmissive, il limite massimo di utilizzazione radiotelevisiva dell'opera non possa superare i cinque anni, fatta eccezione per i documentari, che per la loro natura scientifica, didattica e culturale richiedono un limite inferiore, quantificabile in tre anni, e per i cartoni animati che per la peculiarità del
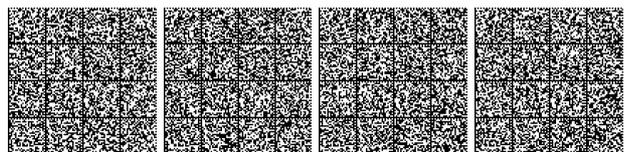
loro ciclo di utilizzazione richiedono un limite più ampio, quantificabile in sette anni, salvo che le parti non abbiano stabilito un termine inferiore;

Ritenuta l'opportunità di prevedere forme di tutela dei cosiddetti «*format*» televisivi, qualora siano depositati presso la S.I.A.E. a norma della rispettiva regolamentazione, in considerazione della crescente importanza di tale modalità di realizzazione delle opere audiovisive;

Ritenuto altresì, opportuno prevedere che, qualora l'opera audiovisiva non venga trasmessa entro un lasso di tempo ragionevole dalla consegna del prodotto, quantificabile in due anni, è opportuno che i diritti residuali si trasferiscano in capo al produttore dell'opera, ai fini della valorizzazione dell'opera medesima, limitatamente alla stessa tipologia di diritti rimasti inutilizzati;

Considerato che è necessario assicurare che le negoziazioni tra le parti aventi ad oggetto le produzioni audiovisive si svolgano in tempi ragionevoli e in maniera equa, non discriminatoria e distinta in relazione a ciascun diritto, al fine di consentire la piena ed autonoma valorizzazione di ognuno di essi, nel rispetto del codice di condotta adottato da ciascun operatore radiotelevisivo sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento;

Ritenuto di adottare, ai sensi dell'art. 44, comma 4, del decreto legislativo n. 177 del 2005, un nuovo regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi, in sostituzione di quello approvato con la delibera n. 185/03/CSP, anche in ragione del mutato quadro tecnologico e di mercato;

Vista la delibera n. 166/08/CSP con la quale è stata indetta una consultazione pubblica in vista dell'approvazione di uno schema di regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi;

Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:

In via di premessa generale, è stata posta in dubbio da un rispondente la sussistenza di una potestà regolamentare dell'Autorità su una materia così ampia, laddove la legge si limita a delegare il potere di stabilire i limiti temporali solo ai diritti residuali, e non anche all'efficacia degli atti dispositivi compiuti dal titolare dei diritti sull'opera. Secondo tale impostazione, tutt'al più l'Autorità potrebbe stabilire dei criteri, ma non norme imperative. Anche un altro rispondente lamenta che l'Autorità abbia travalicato i limiti della potestà regolamentare, in quanto si sarebbe dovuta limitare a stabilire l'estensione dei limiti temporali per l'utilizzazione televisiva, e non anche a dettare una puntuale elencazione dei diritti riconducibili allo sfruttamento integrale dell'opera audiovisiva.

Sul punto l'Autorità, previo attento approfondimento della questione posta, è pervenuta alle seguenti conclusioni.

La limitazione dell'autonomia privata deriva, in realtà, già dalla norma primaria che attribuisce all'Autorità un potere regolamentare in materia. La norma primaria prevede, infatti, che in questa materia, altrimenti riservata alla libera negoziazione tra le parti, l'Autorità debba stabilire dei «criteri». Tali criteri, attesa la funzione che la legge loro assegna, non possono essere reputati derogabili dalle parti. Un intervento pubblico in tale materia sarebbe, infatti, del tutto inutile, se si risolvesse nella previsione di «criteri» che le parti fossero poi libere di applicare o meno a loro piacimento. Di conseguenza, i criteri che l'Autorità è chiamata a dettare non sono meri suggerimenti o vaghe indicazioni prive di conseguenze sul piano giuridico, ma regole vincolanti che limitano, legittimamente, l'ambito dell'autonomia privata sul fondamento della norma di legge che tanto espressamente consente, ed anzi, impone.

Nel merito dell'articolato, le posizioni espresse dai soggetti intervenuti e le relative osservazioni dell'Autorità sono illustrate di seguito, partitamente per singola disposizione:

Art. 1.
(Definizioni)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

Sulla definizione di produttore indipendente, un rispondente chiede che vengano armonizzate le definizioni tra i due regolamenti posti in consultazione (regolamento sulle quote europee e regolamento sui diritti residuali) e che la definizione di opera cinematografica riprenda l'esistente definizione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella quale si chiarisce la destinazione prioritaria alle sale cinematografiche.

Un altro rispondente suggerisce di coordinare le definizioni con le previsioni del Testo unico e ritiene che nella definizione di prodotto cinematografico vada ripristinato il dettato della delibera n. 9/1999 includendovi anche i film per la tv. Inoltre, occorrerebbe includere la definizione di programmi di intrattenimento derivanti da *format*, richiamando come riferimento quella contenuta nel codice di condotta presso la SIAE concordato da produttori ed emittenti. Secondo altri rispondenti, dalla definizione di produttore indipendente vanno esclusi coloro che non sopportano un effettivo rischio imprenditoriale (come l'ipotesi dell'appalto), trattandosi in tal caso di meri produttori esecutivi. Un rispondente sostiene che andrebbe considerata l'autoproduzione, visto che la direttiva TVSF incoraggia le opere europee e non gli operatori europei, anche tenendo conto del ruolo particolare del servizio pubblico radiotelevisivo e del rischio di depauperamento degli archivi a seguito delle retrocessioni dei diritti.

Sui concetti di diritti primari e secondari, un rispondente rileva l'incoerenza della definizione in quanto riferibile solo alle opere televisive e non anche alle opere cinematografiche, mentre quella di diritti terziari appare del tutto estranea ai poteri regolamentari dell'AGCOM in quanto descrive attività e aspetti patrimoniali indirettamente collegati alle opere audiovisive. Anche un altro rispondente contesta la distinzione tra diritti primari, secondari e terziari e chiede che venga circoscritto l'ambito di applicazione del regolamento ai soli diritti televisivi sul territorio italiano. In merito, un rispondente sostiene che per i diritti primari e secondari occorra prevedere
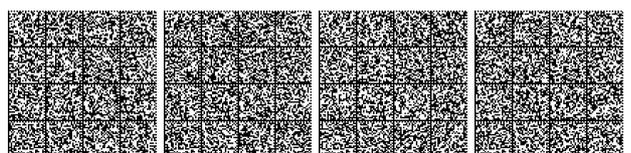
modifiche attinenti alla realtà di mercato, includendo nei diritti primari anche i territori in cui opera un operatore mediante le proprie società affiliate e nei diritti secondari i territori al di fuori dell'ambito di attività. Sul punto, un altro rispondente ritiene innovativa, rispetto alla norma primaria da attuare, la definizione di diritti primari, secondari e terziari, mentre sembra difficile circoscrivere il concetto di piattaforma principale, specialmente nel caso di operatori multipiattaforma. In particolare, esulerebbero dall'ambito del regolamento i diritti di merchandising, sequel, ed altri, in quanto attengono ad altri aspetti del patrimonio di proprietà intellettuale degli autori dell'opera e non del suo produttore. Anche secondo altri rispondenti la distinzione tra diritti primari, secondari e terziari amplia oltremodo l'ambito del regolamento, non trovando alcun fondamento nella norma primaria che si attua, oltre a creare difficoltà interpretative, tra cui la non facile individuabile della piattaforma principale in caso di operatori multipiattaforma, aspetto di cui la definizione dei diritti sembra non tenere conto.

Sul concetto di utilizzazione televisiva, un rispondente suggerisce di includere nella relativa definizione anche i servizi non lineari e di eliminare dalla definizione di «attività di produzione audiovisiva» di cui al punto *e)* dell'art. 1 della medesima delibera la dicitura «realizzazione per conto terzi» o, in subordine, di escludere esplicitamente l'applicabilità di detta delibera alle ipotesi civilistiche dell'appalto e/o della commissione d'opera, nonché di ripristinare i limiti temporali previsti dalla precedente delibera in materia. In merito un altro rispondente ritiene che la questione della creatività e dei rapporti contrattuali tra produttori indipendenti e operatori televisivi così come anche il tema dei *format*, che peraltro non sono trattati neppure dalla direttiva TVSF, debba considerarsi estranea al tema e vada lasciata alla disciplina del diritto d'autore. Anche la disciplina della cessazione anticipata degli effetti degli atti dispositivi, nel caso in cui l'opera non venga trasmessa entro un termine ragionevole, appare incidere in modo eccessivo sull'autonomia contrattuale delle parti.

Osservazioni dell'Autorità.

In merito alla richiesta di chiarimento della definizione di «opera cinematografica», in coerenza con quanto disposto dal regolamento in materia di obblighi di programmazione e di investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti, è opportuno inserire un'apposita definizione che faccia riferimento alla destinazione prioritaria delle opere nelle sale cinematografiche ricalcando la definizione già recata dall'art. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. A fini di chiarezza, non si ritiene necessaria la menzione dei film e dei film di animazione all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del regolamento.

Appare pregevole la richiesta di inserimento della definizione di *format* al fine di consentire la negoziazione per i diritti residuali anche ai programmi basati su *format*, in considerazione del crescente utilizzo di tali opere dell'ingegno da parte degli operatori televisivi. Al fine di utilizzare un intervento quanto più coerente con la prassi contrattuale si ritiene valida la definizione in uso presso la S.I.A.E. che li individua nelle «opere dell'ingegno aventi struttura originale ed esplicativa di una produzione audiovisiva e compiuta nell'articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere riprodotta in un programma radiotelevisivo, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli». Tale definizione infatti risponde alle esigenze rappresentate da costante giurisprudenza di merito che l'opera, ai fini della sua tutelabilità presenti elementi sufficienti di originalità e creatività.

In merito alla richiesta rappresentata da più parti di tenere in debito conto la partecipazione al rischio di impresa da parte dei produttori indipendenti, l'Autorità è ben consapevole delle dinamiche sottostanti alle negoziazioni dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive, ed è proprio a tal fine che nei criteri cui dovranno ispirarsi i codici di condotta degli operatori sono individuati i requisiti minimi, da soddisfare cumulativamente, affinché un produttore indipendente possa beneficiare del ritorno di quote di diritti residuali. Tali attività minime comportano l'assunzione di un effettivo rischio d'impresa ben diverso da quella del mero produttore esecutivo. Per rendere più evidente questa differenza si è ritenuto opportuno prevedere, tra tali attività, una partecipazione del produttore indipendente non inferiore al 5% del costo complessivo della fase di sviluppo.

Per quanto concerne le autoproduzioni, non si ritiene di poter accogliere la proposta di includerli nel novero delle produzioni indipendenti oggetto di disciplina del presente regolamento, in quanto, in base alla Direttiva TVSF, esse non possono essere considerate opere di produttore indipendente. A fini di chiarezza si ritiene, tuttavia, opportuno includere nelle definizioni del regolamento quella di «attività di autoproduzione», così come identificata dall'art. 1, comma 1, lettera *f)*, del Testo unico.

In accoglimento della richiesta di revisione, da più parti rappresentata, della classificazione dei diritti in primari, secondari e terziari, si ritiene opportuno procedere ad una riclassificazione delle categorie di diritti più coerente con il quadro giuridico vigente e la prassi negoziale in uso, anche alla luce della competenza di settore di questa Autorità e della finalità dell'intervento regolamentare volto ad assicurare la disaggregazione dei diritti e la relativa negoziazione separata. In luogo di una tripartizione, si ritiene opportuno ridurre a due le categorie, distinguendo tra «diritti originari», individuati nei diritti relativi alla prima trasmissione televisiva dell'opera audiovisiva sul territorio nazionale indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, e «diritti derivati», individuati nei diritti diversi da quelli originari. Non si ritiene invece di accogliere la proposta di includere nella nozione di diritto originario anche i diritti per la trasmissione all'estero in quanto non appare coerente con gli usi in vigore.

È parsa, inoltre, meritevole di accoglimento la proposta, anche essa da più parti segnalata, di tenere conto delle peculiarità specifiche della attuale realtà multipiattaforma che non consente di distinguere agevolmente le piattaforme principali in mancanza di un apposito criterio. A tal fine si ritiene appropriato considerare la piattaforma di prima utilizzazione televisiva, senza che abbia rilievo il mezzo o la modalità trasmissiva impiegata, escludendo,
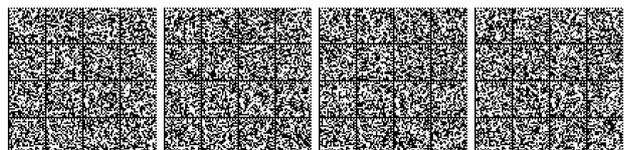
comunque, le trasmissioni in mero *simulcast*. Circoscrivendo, infine, la prima utilizzazione alle sole trasmissioni televisive, si ritiene così di fugare eventuali dubbi circa l'applicazione delle norme in questione a trasmissioni diverse da quelle lineari.

Art. 2.
(Produzione audiovisiva)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

Sulle categorie di programmi, un rispondente ritiene che dalle categorie di programmi sarebbe opportuno escludere gli spettacoli e di contenuto culturale, musicale, sportivo e di intrattenimento in quanto programmi di flusso il cui ciclo di vita è molto breve.

Sulle coproduzioni, un rispondente non condivide le percentuali minime di partecipazione ad una coproduzione, mentre un altro rispondente sostiene che occorra prevedere la partecipazione del produttore sia alla fase di sviluppo che alla fase di realizzazione. Sempre ad avviso della società, occorrerebbe eliminare le previsioni per la realizzazione per conto terzi, o escludere esplicitamente l'applicabilità di detta delibera alle ipotesi civilistiche dell'appalto e/o della commissione d'opera. In merito, un altro rispondente sostiene che i contratti di coproduzione normalmente siglati con i produttori già prevedono la ripartizione dei diritti, che nascono *ab origine* in capo ai due (o più) coproduttori nella misura stabilita dalle parti nel contratto e che permangono in capo ai coproduttori per tutta la durata di protezione dei diritti medesimi ai sensi della legge sul diritto d'autore. Inoltre, raramente un co-produttore televisivo riesce a recuperare gli investimenti profusi in una coproduzione, mentre il co-produttore indipendente è in grado di recuperare i propri piuttosto rapidamente. Non si giustifica pertanto l'interferenza nell'autonomia delle parti.

Sui produttori indipendenti, un rispondente contesta che nella definizione dei produttori vengano inclusi anche soggetti che non partecipano affatto al rischio d'impresa, ma che sono da considerarsi dei prestatori d'opera intellettuale la cui remunerazione avverrà secondo le pattuizioni con l'emittente. Secondo un altro rispondente, occorre modificare la definizione di «opera audiovisiva per conto terzi» con «opera finanziata da operatore radiotelevisivo» in relazione alla quale il produttore abbia svolto le attività minime di cui al successivo art. 3. Sulla questione, un rispondente afferma che nel caso di realizzazione per conto terzi, in base alla legge sul diritto d'autore e al relativo schema del contratto di commissione d'opera, non si comprende a quale titolo la partecipazione alle fasi di sviluppo e di realizzazione dell'opera oggetto della commissione possa rilevare ai fini dell'attribuzione di quote di diritti residuali, essendo dette attività l'oggetto dello stesso contratto di commissione. Secondo un rispondente, andrebbero esclusi dalla definizione di produttori indipendenti i soggetti che operano per conto terzi, in quanto non sopportano alcun rischio di impresa e vengono remunerati con una *producer fee*, ricevendo copertura finanziaria dal *budget* di produzione dell'emittente. È dunque l'operatore televisivo il produttore al 100% nel caso di appalto, sicché ogni disciplina va rinviata alla contrattazione tra le parti.

Osservazioni dell'Autorità.

In merito alla richiesta di esclusione dei programmi di contenuto musicale, culturale e sportivo, si rappresenta che le osservazioni sollevate sarebbero condivisibili qualora si trattasse di «eventi», mentre trattandosi di «opere» audiovisive, l'opera dell'ingegno integra la rappresentazione dell'evento con contenuti editoriali nuovi il cui ciclo di vita è diverso, e sicuramente ben più lungo di quello del mero evento. Non si ritiene pertanto meritevole di accoglimento la proposta formulata in tal senso.

Le percentuali previste per la coproduzione derivano da analisi di dati del mercato della produzione audiovisiva, pertanto non si ritiene opportuno accogliere la richiesta di modificarle. Circa l'esclusione delle realizzazioni per conto terzi si ribadisce come l'inclusione di un elenco di attività minime da svolgere da parte del produttore indipendente, tra le quali comprendere la previsione di una quota di contribuzione minima alla fase di sviluppo dell'opera, comporti l'assunzione di rischi e responsabilità da parte dello stesso. Si ritiene, tuttavia, opportuno, anche alla luce della citata previsione, sostituire l'originaria formulazione di «produzione audiovisiva per conto terzi», che potrebbe ingenerare confusione rispetto all'ipotesi di mero appalto di servizi, con la seguente «produzione audiovisiva prevalentemente finanziata dall'operatore televisivo».

In tale ottica, non appare meritevole di accoglimento l'indicazione per cui occorra prevedere la partecipazione dei produttori sia alla fase di sviluppo che a quella di realizzazione, in quanto i criteri in base ai quali verranno redatti i codici di condotta tengono già adeguatamente conto di un ruolo attivo del produttore sin dalla scelta del soggetto.

In ordine all'inclusione delle coproduzioni tra le produzioni audiovisive dalle quali derivano diritti residuali, l'intervento regolamentare è volto ad incoraggiare la partecipazione dei produttori anche di medie e piccole dimensioni nell'industria dei contenuti audiovisivi, consentendo loro di beneficiare oltre che delle percentuali di ricavi pattuite derivanti dallo sfruttamento dell'opera, anche del ritorno di quote di diritti residuali, decorso il periodo di tempo stabilito dal regolamento o, se inferiore, dalle parti. Per tale ragione non si reputa opportuno modificare la formulazione già in uso.

Con riferimento all'esclusione dall'attribuzione di diritti residuali delle produzioni realizzate integralmente in appalto, si ribadisce che il regolamento prevede l'attribuzione delle quote di diritti in misura proporzionale alla partecipazione del produttore alle diverse fasi di sviluppo e realizzazione delle opere e come debbano essere svolte le attività minime di cui ai codici di condotta, attività che, tanto più nella nuova formulazione, servono proprio ad assicurare che ci sia una effettiva partecipazione al rischio di impresa da parte del produttore.

Art. 3.
(Criteri)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

In termini generali, un rispondente ritiene che debbano essere inserite previsioni volte ad evitare il rischio di limitazioni alla circolazione dei prodotti audiovisivi,
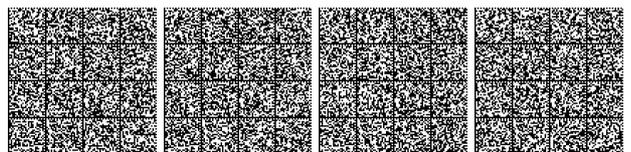
precisando che i diritti non possono essere ceduti in via esclusiva ad un unico soggetto, e che i diritti secondari non possono essere ceduti a soggetti che non dispongano della piattaforma trasmissiva per la quale hanno richiesto i diritti. Inoltre, i diritti dovrebbero essere negoziati separatamente per ciascuna piattaforma. Il rispondente richiede anche il coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle emittenti locali nella predisposizione del codice di condotta.

Sui limiti temporali, rispetto al mancato utilizzo delle opere, secondo un rispondente il trasferimento dei diritti in caso di mancato utilizzo appare penalizzante, ipotizzando il mancato utilizzo non di un'opera bensì dei soli diritti. Sul punto un altro rispondente segnala l'anomalia che risulterebbe dall'applicazione della norma che stabilisce che la mancata utilizzazione di anche uno solo dei diritti sull'opera audiovisiva (nel periodo di tre anni) determina il trasferimento al produttore indipendente di tutti i diritti acquisiti dall'emittente sull'opera medesima. Un altro rispondente ritiene che i limiti temporali vadano ulteriormente ridotti. In particolare, sarebbe opportuno ridurre la limitazione temporale a 3 anni dalla consegna del prodotto all'operatore radiotelevisivo e, per quanto riguarda il trasferimento delle quote al produttore in caso di mancato utilizzo, il termine andrebbe ridotto a due anni per i diritti primari e ad un anno per i diritti secondari e terziari. Inoltre, occorrerebbe includere anche la gestione di tutti i diritti con corresponsione all'operatore radiotelevisivo della parte relativa agli utili derivanti dal loro sfruttamento in modo da consentirne una piena valorizzazione. In ogni caso, essi andrebbero applicati a tutti i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 122/1998 e occorrerebbe prevedere un riferimento per l'applicazione dei criteri anche per i contratti stipulati anteriormente al regolamento. Di diverso avviso è un altro rispondente, che non condivide né la riduzione dei limiti temporali di utilizzazione televisiva (da 7 e 5 anni a 5 e 3 anni), né la riduzione anticipata della retrocessione della quota dei diritti residuali a tre anni. Anche altri rispondenti chiedono di ripristinare i termini temporali del precedente regolamento in quanto ritenuti più equilibrati per le parti interessate, e di prevedere un regime transitorio dei nuovi vincoli. In particolare, un rispondente contesta la riduzione delle finestre di durata dei diritti, precisando che il periodo minimo perché un'emittente giustifichi gli investimenti necessari in una *fiction* di qualità è di 7-10 anni, mentre nel caso dei cartoni animati italiani occorrono almeno 12-15 anni per ammortizzare l'investimento. Il risultato sarebbe un depauperamento della *fiction* italiana, in quanto le emittenti saranno incoraggiate ad investire su prodotti seriali di basso costo, mentre quelle più spettacolari, che si giustificano anche per il loro valore di magazzino, perderebbero valore se dopo poco tempo i diritti vanno retrocessi. Più in generale, qualunque sia la durata dei diritti, il soggetto rispondente ritiene che bisognerebbe prevedere meccanismi automatici di prelazione per l'emittente.

Sull'ambito di applicazione della normativa in esame, un rispondente segnala la necessità di armonizzare la definizione di «opera televisiva» sostituendola con «opera audiovisiva» e di tutelare l'integrità delle opere dalla pratica dello smembramento (tipico nei documentari), mediante il vincolo dell'autorizzazione da parte del titolare dei diritti. Secondo un altro rispondente occorre puntare sulle coproduzioni dove il produttore indipendente assume un rischio d'impresa, cosa che non avviene nell'appalto dove il vero produttore è l'operatore televisivo che si assume integralmente il rischio della produzione: peraltro, mentre il produttore esterno che accetta di non operare in autonomia non potrebbe aspirare legittimamente al ritorno dei diritti. Sulle produzioni in conto terzi, un rispondente segnala che talune delle attività minime considerate nello schema di provvedimento non sono tali da caratterizzare una più intensa partecipazione del produttore indipendente.

Un rispondente evidenzia alcuni aspetti lesivi del regolamento connessi al *format*, per il quale il relativo titolare impone precise limitazioni al licenziatario del *format* medesimo (e quindi anche sul risultato della produzione audiovisiva). Sul punto la normativa sui diritti residuali sarebbe slegata dalla prassi contrattuale e dal diritto dei contratti e d'autore. In materia di *format*, e in ragione della loro peculiarità, ritiene che si debba prevedere che tutti i diritti secondari e terziari siano esercitati direttamente dal produttore, fatta salva la suddivisione dei ricavi con gli operatori. Sempre sul tema dei *format* un rispondente è dell'avviso che occorra prevedere già una individuazione delle quote minime di diritti residuali in misura non inferiore al 70% (75% per il pre-acquisto). Quanto alle licenze, un rispondente ribadisce che non possono «residuare» diritti in capo al produttore indipendente in quanto quest'ultimo è ben a conoscenza delle diverse modalità di utilizzazione di un'opera audiovisiva e quindi in grado di «controllare» quali e quanti diritti intende licenziare alle emittenti televisive. Inoltre, il rispondente segnala che, nella prassi, spesso i *broadcaster* acquisiscono i diritti da un soggetto intermediario e non già dal produttore (sia esso o meno indipendente), e dunque non si vede come possa trovare applicazione il regolamento prospettato dall'Autorità.

In via generale sul codice di condotta, due rispondenti ritengono che esso intervenga su pratiche commerciali che devono rimanere nell'autonomia delle parti, e contestano l'introduzione di limiti all'autonomia negoziale dei privati. Inoltre, il codice potrebbe configurare una pratica concordata tra operatori in concorrenza tra loro, con ciò riducendo la competitività anche a danno dei produttori. Peraltro, incidendo su una materia regolata dal diritto della concorrenza, il regolamento violerebbe la legge n. 287/1990. Un rispondente suggerisce di rendere perentorio il termine di sei mesi per l'emanazione del codice di condotta. Un altro rispondente chiede di reintrodurre la disposizione che prevede di affidare le quote di diritti residuali alla libera negoziazione tra le parti, e ritiene che, pur essendo condivisibile l'idea del codice di condotta, la relativa disciplina sia eccessivamente dettagliata. Del medesimo avviso è un altro rispondente che segnala il rischio di ingessare eccessivamente i rapporti contrattuali tra le parti, sicché sarebbe preferibile rendere il codice flessibile e non cogente. Secondo un altro rispondente il codice di condotta non dovrebbe riferirsi al contributo di ingegno per la qualificazione dei produttori indipendenti, in quanto tale concetto contrasta con quello di autore, che è tutelato dalla normativa sull'equo compenso. Non trat-

tandosi di attività di creazione ma di contributi all'attività editoriale, esse potranno trovare valorizzazione nell'ambito del *budget* di produzione (mentre la loro attività non può generare diritti sulla produzione in corso di realizzazione), anche attraverso quote di coproduzione, ambito nel quale l'operatore televisivo opera anche offrendo quote di partecipazione del 10% particolarmente adatte per le produzioni piccole e medie.

Sul dettaglio delle disposizioni del codice di condotta, un rispondente ritiene che con riferimento alle attività minime occorrerebbe includere alcune modifiche che meglio rappresentano l'attività svolta. In particolare, sarebbe opportuno prevedere l'acquisizione delle opzioni per la sceneggiatura, *location* e *casting* anche in caso di partecipazione dell'operatore radiotelevisivo e, per altro verso, sarebbe utile contemplare l'attribuzione della gestione delle quote in esclusiva al produttore decorso il termine per la limitazione temporale, così come, per le produzioni in licenza di prodotto, sarebbe opportuno prevedere l'assegnazione ai produttori della totalità dei diritti residuali. Infine, a tutela della contrattazione, sarebbe auspicabile la previsione di tempi certi per il pagamento di quanto dovuto ai produttori e per l'obbligo di rendere noti i piani annuali per i generi di produzioni audiovisive e le relative procedure. Un rispondente chiede di eliminare il riferimento ai passaggi televisivi (punto 2) e l'obbligo di applicare procedure trasparenti e non discriminatorie nella selezione dei progetti (punto 6), nonché di escludere dal campo di applicazione i contratti di cessione a titolo definitivo dei diritti di sfruttamento (che invece dovrebbe includere i soli ai casi di concessione in licenza), e i casi di produzione per conto terzi in quanto l'operatore televisivo finanziatore ne è titolare a titolo originario in base alla disciplina sul diritto d'autore. Secondo un rispondente molte delle disposizioni non trovano alcun riscontro nella normativa primaria, quali le previsioni in materia di numero massimo di passaggi televisivi, l'attribuzione di quote di diritti anche a soggetti che non si assumono alcun rischio, l'introduzione di sistemi per la risoluzione delle controversie, tutele in materia di riservatezza, ricorso a procedure trasparenti e non discriminatorie nella scelta dei progetti. Di analogo avviso è un altro rispondente che non ritiene giustificato imporre che già nella fase di selezione dei progetti vengano applicate procedure trasparenti e non discriminatorie. In proposito egli ricorda che la stessa disciplina comunitaria in materia di appalti espressamente escluda tali attività dal suo campo di applicazione materiale. Un rispondente, infine, reputa estraneo all'oggetto del regolamento la limitazione dei passaggi televisivi, concetto che non ha molto senso in un contesto multimediale.

Osservazioni dell'Autorità.

La proposta di stabilire che i diritti vengano negoziati separatamente per ciascuna piattaforma appare meritevole di accoglimento in quanto conforme all'obiettivo regolamentare di assicurare una trattazione distinta dei diritti. Il divieto di cessione in via esclusiva non appare invece proporzionato alla tipologia di opere oggetto di disciplina, non trattandosi di prodotti c.d. *premium* o comunque difficilmente replicabili.

Per il caso del mancato utilizzo delle opere decorso un limite di tempo, si ritiene di poter contemperare le richieste rappresentate da più soggetti, attraverso un duplice intervento, da una parte riducendo il termine di durata da 3 a 2 anni per la restituzione in capo al produttore dei diritti rimasti inutilizzati e dall'altra limitando tale restituzione solo ai singoli diritti rimasti inutilizzati senza estenderla alla totalità di essi.

In ordine alla riduzione dei limiti di carattere temporale, si rileva come a distanza di molti anni dal primo intervento dell'Autorità in materia, il mercato della trasmissione televisiva si è fortemente sviluppato con l'ingresso di nuovi entranti e di nuove piattaforme e modalità trasmissive. Tale mutato quadro giustifica una riduzione abbassamento dei limiti temporali al fine di rispecchiare l'incremento di concorrenza nella modalità di utilizzo dei diritti delle opere audiovisive.

La proposta di definizione di opera «audiovisiva» in luogo di quella di opera «televisiva», come suggerito nel corso della consultazione, appare accoglibile in quanto maggiormente rispondente al quadro normativo vigente.

Con riferimento alla richiesta di espungere dal campo di applicazione del regolamento le produzioni audiovisive in licenza, benché sia condivisibile in linea di principio l'osservazione secondo cui si tratterebbe di un caso in cui difficilmente possa trovare applicazione il regolamento, si ritiene che possano esservi dei casi concreti di disparità nella forza contrattuale tra le parti, in ordine alle quali l'espressa previsione della spettanza dell'interezza dei diritti residuali in capo al produttore possa trovare un riscontro positivo. Pertanto tale previsione rispecchia l'obiettivo di assicurare un equo bilanciamento tra i diversi interessi dei soggetti coinvolti anche nel corso di negoziazioni che abbiano ad oggetto le licenze d'uso.

La proposta di incardinare in capo al produttore i diritti secondari e terziari nel caso di *format* appare superata alla luce della riclassificazione dei diritti originari e derivati.

Per scongiurare il rischio espresso da alcuni rispondenti, che il codice di condotta possa configurarsi come una pratica concordata tra imprese ai sensi della legge n. 287/1990, si ritiene opportuno prevedere, anche alla luce delle esperienze di altri Paesi europei, l'adozione di un codice di condotta da parte di ciascun operatore radiotelevisivo, secondo i criteri (non più linee-guida) definiti dal regolamento. Il codice, prima della sua adozione da parte di ciascun operatore, sarà trasmesso all'Autorità per la verifica del rispetto dei criteri del regolamento.

Appaiono, inoltre, meritevoli di accoglimento diverse proposte in merito alla formulazione del codice di condotta pervenute nel corso della consultazione ed in particolare quelle relative alla gravosità di alcune disposizioni che si è ritenuto di alleggerire quali l'individuazione del numero massimo di passaggi televisivi per ciascuna tipologia di produzione televisiva, il ricorso obbligatorio a modalità alternative di risoluzione delle controversie e il carattere non discriminatorio delle procedure da applicare nella fase di selezione dei progetti. In tale ottica, il nuovo testo provvede ad eliminarne alcune (l'individuazione del numero massimo di passaggi televisivi per ciascuna tipologia di produzione televisiva; l'obbligo di equità e trasparenza già nella fase di selezione dei progetti) e a
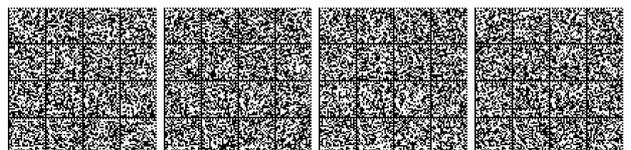
modificarne altre (il ricorso obbligatorio a modalità alternative di risoluzione delle controversie, viene derubricato a preferenza nel prevedere tali sistemi). Inoltre, al fine di evitare una possibile sovrapposizione di competenza con la normativa in materia di concorrenza (legge 18 giugno 1998, n. 192, come modificata dalla legge n. 57 del 2001), nella previsione di cui al punto 4) si fa espressa salvezza della competenza rivestita in materia dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 4.
(Vigilanza e sanzioni)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

Sull'articolo in questione un rispondente ha chiesto di prevedere meccanismi di protezione e indennizzo per il produttore che denunci la mancata osservanza delle prescrizioni del Regolamento, e un altro rispondente ha segnalato che il codice di condotta non rientra nel regime sanzionatorio previsto dal Testo unico.

Osservazioni dell'Autorità.

L'osservazione secondo cui l'inosservanza del codice di condotta non rientrerebbe nel presidio sanzionatorio di cui al Testo unico appare meritevole di un chiarimento, anche in relazione alle modifiche apportate allo stesso codice di condotta. In caso di mancata osservanza del regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 51, comma 3, lettera *b)*, del Testo unico, mentre in caso di violazione del codice di condotta, l'Autorità, previa adozione di apposito ordine, applicherà, in caso di successivo inadempimento, le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997.

Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'art. 44, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi.

2. È abrogata la delibera n. 185/03/CSP del 30 luglio 2003, recante «Approvazione del regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi», fatti salvi i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente.

3. Restano soggetti alla disciplina anteriore i procedimenti già formalmente avviati prima dell'entrata in vigore della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 22 aprile 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: SORTINO - MAGRI

———

ALLEGATO A

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI QUOTE DI DIRITTI RESIDUALI DERIVANTI DALLA LIMITAZIONE TEMPORALE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE TELEVISIVA ACQUISITI DAGLI OPERATORI RADIOTELEVISIVI, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 44, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intendono per:

a) «Testo unico»: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

b) «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) «produttori indipendenti»: gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la radiodiffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *g)*, del Testo unico;

d) «operatore radiotelevisivo»: la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo di cui all'art. 45, comma 1, del Testo unico, le emittenti televisive di cui all'art. 2, comma 1, lettera *q)* del Testo unico e i fornitori di contenuti televisivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del Testo unico;

e) «attività di produzione audiovisiva»: tutte le attività svolte dai produttori indipendenti di produzione, coproduzione anche con operatori radiotelevisivi, sviluppo e realizzazione di opere audiovisive;

f) «attività di autoproduzione»: tutte le attività di realizzazione di opere audiovisive svolte dall'operatore radiotelevisivo in proprio o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro operatore radiotelevisivo;

g) «opere cinematografiche»: le opere audiovisive realizzate su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opere dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinate al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione;

h) «*format*»: l'opera dell'ingegno depositata presso la S.I.A.E. a norma della rispettiva regolamentazione avente struttura originale ed esplicativa di una produzione audiovisiva e compiuta nell'articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere riprodotta in un programma radiotelevisivo, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli;

i) «diritti originari»: i diritti relativi alla prima trasmissione televisiva in Italia della produzione audiovisiva da parte dell'operatore radiotelevisivo interessato indipendentemente dalle piattaforme/modalità trasmissive utilizzate fatta eccezione per la trasmissione in *simulcast;*

g) «diritti derivati»: i diritti diversi da quelli indicati alla lettera i, nonché i diritti relativi alla trasmissione della produzione audiovisiva all'estero;

l) «utilizzazione radiotelevisiva»: l'effettiva messa in onda della produzione audiovisiva da parte dell'operatore radiotelevisivo;

m) «diritto residuale»: il diritto spettante ai produttori indipendenti trascorso il limite temporale di utilizzazione radiotelevisiva.
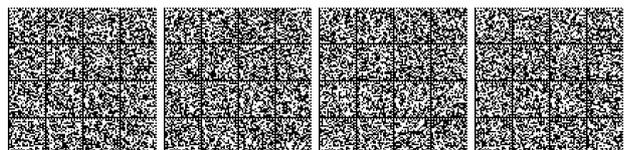
Art. 2.

Produzione audiovisiva

1. Per produzione audiovisiva si intendono:

a) le opere cinematografiche;

b) le opere di fiction (cortometraggi, film tv, tv movie, serie, miniserie, serial ecc.);

c) gli spettacoli e i programmi di contenuto culturale, musicale, sportivo e di intrattenimento anche derivanti da *format* di cui all'art. 1, lettera *h)*;

d) i cartoni animati;

e) i documentari.

2. Per produzione audiovisiva in coproduzione si intendono le opere audiovisive coprodotte dall'operatore radiotelevisivo e da un produttore indipendente alle quali quest'ultimo ha contribuito in misura non inferiore o al 15% del costo complessivo della fase di sviluppo dei progetti o all'8% del costo complessivo della fase di realizzazione.

3. Per produzione audiovisiva in pre-acquisto si intendono le opere audiovisive realizzate da un produttore indipendente, il cui diritto di utilizzazione è acquistato dall'operatore radiotelevisivo prima dell'opera finita, entro limiti concordati.

4. Per produzione audiovisiva in licenza di prodotto si intendono le opere audiovisive realizzate da un produttore indipendente, il cui diritto di utilizzazione è acquistato dall'operatore radiotelevisivo ad opera finita.

5. Per produzione audiovisiva prevalentemente finanziata da un operatore radiotelevisivo si intendono le opere audiovisive, il cui progetto sia stato sviluppato e realizzato da un produttore indipendente secondo le attività minime di cui all'art. 3, comma 7, n. 3, lettera *c)*.

Art. 3.

Criteri

1. Per le produzioni di cui all'art. 2, realizzate mediante apposita organizzazione d'impresa, la limitazione temporale di cui all'art. 44, comma 4, del Testo unico, salvo che le parti stabiliscano un termine inferiore, è fissata nel termine massimo di:

a) cinque anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le opere di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 del precedente articolo;

b) sette anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le opere di cui alla lettera *d)* del comma 1 del precedente articolo;

c) tre anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le opere di cui alla lettera *e)* del comma 1 del precedente articolo.

2. Ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi il termine temporale previsto dall'art. 3, comma 1, del regolamento approvato con la delibera n. 185/03/CONS, che vale come termine temporale massimo salvo che le parti non stabiliscano un termine inferiore.

3. Qualora uno o più diritti acquisiti dall'operatore radiotelevisivo non vengano utilizzati entro due anni dalla consegna del prodotto, le quote di diritti residuali relative ai diritti non utilizzati vengono trasferite al produttore indipendente, salvo che le parti stabiliscano un termine inferiore.

4. Le negoziazioni tra operatori radiotelevisivi e produttori indipendenti aventi ad oggetto le produzioni audiovisive di cui all'art. 2 del presente regolamento devono svolgersi in tempi ragionevoli e in maniera equa e non discriminatoria. La cessione dei singoli diritti deve avvenire in maniera autonoma, per ogni singola piattaforma trasmissiva, al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi.

5. Le quote di diritti residuali vengono attribuite ai produttori indipendenti in misura proporzionale alla partecipazione alle fasi di sviluppo e di realizzazione delle produzioni di cui all'art. 2 del presente regolamento, secondo le previsioni del codice di condotta adottato da ciascun operatore radiotelevisivo ai sensi dei successivi commi. Per le produzioni di cui all'art. 2, comma 5, del presente regolamento, al produttore sono attribuite quote di diritti residuali al ricorrere dello svolgimento delle attività minime di cui al successivo comma 7, n. 3, lettera *c)*, secondo le previsioni del medesimo codice di condotta.

6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascun operatore radiotelevisivo predispone un codice di condotta volto a disciplinare i rapporti con i produttori, nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento e dei criteri di cui al comma 7, al fine di garantire negoziazioni eque e trasparenti e distinte per singolo diritto.

7. Il codice di condotta di cui al comma 6, nell'accordare la preferenza al ricorso a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, deve prevedere che l'operatore radiotelevisivo adotti ed applichi nei rapporti con i produttori indipendenti regole di condotta minime secondo i criteri di seguito indicati:

1) condurre negoziazioni distinte per ogni diritto ulteriore rispetto a quello originario, anche alla luce dell'effettivo valore commerciale della produzione;

2) prevedere l'indicazione del nome del produttore e dell'opera di origine nei casi di utilizzo televisivo, da parte dell'emittente, di parti di opere audiovisive di produttori terzi;

3) prevedere criteri per la valutazione della partecipazione del produttore alle fasi di sviluppo e di realizzazione delle opere, ai fini della definizione delle quote di diritti residuali che spettano al produttore stesso ai sensi del precedente comma 5. Tali criteri devono:

a) con riferimento alle opere di cui all'art. 2, commi 2 e 3, tenere conto anche del rischio di impresa sopportato dal produttore;

b) con riferimento alle opere di cui all'art. 2, comma 4, assegnare ai produttori la totalità dei diritti residuali;

c) con riferimento alle opere audiovisive di cui all'art. 2, comma 5, prevedere le attività minime del produttore indipendente, connotanti il contributo di ingegno, di creazione e di sviluppo dell'opera, al ricorrere delle quali il medesimo produttore ha diritto all'attribuzione di una quota di diritti residuali. Tra le attività minime devono rientrare:

i) la scelta di un «soggetto» e l'acquisizione dei relativi diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la realizzazione e lo sfruttamento dell'opera audiovisiva;

ii) l'affidamento dell'incarico di elaborazione della sceneggiatura;

iii) l'effettuazione dei sopralluoghi per l'individuazione dei luoghi di ripresa dell'opera audiovisiva;

iv) l'individuazione degli attori e del regista e, più in generale, dei principali componenti del cast artistico e tecnico, nonché l'acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei relativi diritti;

v) l'elaborazione di un piano di lavorazione e di un preventivo dei costi di produzione dell'opera audiovisiva;

vi) la partecipazione in misura non inferiore al 5% del costo complessivo della fase di sviluppo;

4) non condizionare, direttamente o indirettamente, la negoziazione o l'acquisizione dei diritti all'accettazione, da parte dei produttori indipendenti, di obblighi ingiustificati, non ragionevoli e non proporzionati, fatta salva la competenza in materia dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della normativa vigente;

5) osservare i principi di riservatezza e non divulgazione dei contenuti dei progetti che sono proposti all'operatore radiotelevisivo;

6) informare tempestivamente i produttori indipendenti dell'avvenuta ricezione dei progetti;

7) restituire tempestivamente il materiale relativo ai progetti rifiutati.

8. Il codice di condotta di cui al comma 6, prima della sua adozione da parte dell'operatore radiotelevisivo, è trasmesso all'Autorità per la verifica del rispetto dei principi di cui al presente regolamento e dei criteri di cui al precedente comma 7. L'Autorità, ai fini della sua approvazione, può richiedere eventuali modifiche previo contraddittorio.

Art. 4.

Vigilanza e sanzioni

1. L'Autorità vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e del codice di condotta come approvato ai sensi dell'art. 3, comma 8 e, in caso di violazione, applica le sanzioni previste dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e, ricorrendone gli estremi, dall'art. 51, comma 3, lettera *b)*, del Testo unico.

09A07504
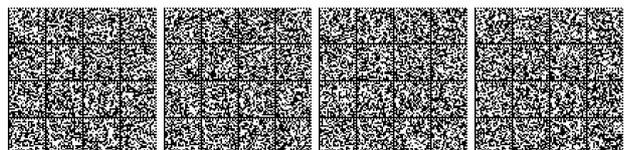
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale 557/PAS.XVJ/3/66 2004-CE(44) del 18.06.2009, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo			
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0589.EXP.0358/98		**PR 410/600**		
	18.08.2000	0161	1.3C	I
0589.EXP.0360/98		**PR 420/600**		
	07.09.2000	0161	1.3C	I
0080.EXP.99.0030		**PR 450/700**		
	13.09.1999	0161	1.3C	I
0080.EXP.99.0031		**PR 540/900 OF**		
	13.09.1999	0161	1.3C	I
0080.EXP.99.0030		**PR 500/700**		
	13.09.1999	0161	1.3C	I

L'attribuzione del n° ONU e classe di rischio è valida per gli imballaggi in cartone 1 G.

Per gli imballaggi 1 A 2 (metallo) ed in cartone + plastica il numero ONU è 0160 e la classe di rischio è 1.1C.

Sull'imballaggio di tali prodotti esplosivi deve essere apposta l'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (G.U. n. 87 del 14 aprile 2003 – serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero di certificazione "CE del tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la Baschieri e Pellagri S.p.a. con sede in Marano di Castenaso (Bologna), ha prodotto i certificati "CE del Tipo" rilasciati dagli Enti Notificati "INERIS" (FRANCIA) e "BAM" (GERMANIA), su richiesta della ditta produttrice PB CLERMONT – ENGIS –BELGIO.

Con decreto ministeriale 557/PAS.-XVJ/4/13 2005 CE(10) del 18.06.2009, i manufatti esplosivi di seguito elencati vengono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.97.0005 compl. C1	**NITRAM TX1**		
27.04.2004	0241	1.1 D	II^
0080.EXP.97.0006 compl. C2	**NITRAM 5**		
27.04.2004	0241	1.1 D	II^
0080.EXP.97.0007 compl. C1	**NITRAM 9**		
27.04.2004	0241	1.1 D	II^
0080.EXP.99.0028 compl. C2	**EXPLUS**		
27.04.2004	0241	1.1 D	II^

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero de l certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice S.E.I. S.P.A. con sede in GHEDI (BRESCIA) ha prodotto gli attestati 'CE del Tipo' rilasciati dall'Organismo Notificato "INERIS – FRANCIA" su richiesta della società "NITROCHIMIE" - Paris– (FRANCIA). Da detti certificati risulta che i prodotti esplosivi vengono fabbricati da "NITROCHIMIE." – San Martin De Crau (FRANCIA).

Con decreto ministeriale 557/PAS.-XVJ/5/48 - 2004 CE(42) del 18.06.2009, il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		**Denominazione Esplosivo**	
Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.97.0023		**Miccia Detonante HEXACORD T 150**	
07.04.1997	0065	1.1 D	II^

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice PRAVISANI S.P.A. con sede in PORDENONE ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, VERNEUIL EN HALATTE - FRANCIA" su richiesta della società "DYNAMIT NOBEL GMBH, 53839 TROISDORF-GERMANIA". Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto dalla ditta DYNAenergetics GmbH e Co.(precedentemente denominata DYNAMIT NOBEL GMBH), 53839 TROISDORF-GERMANIA,
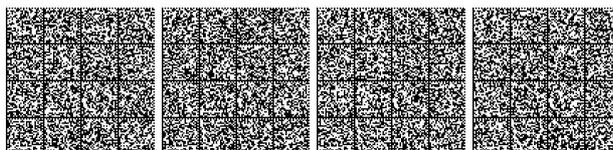
Con decreto ministeriale 557/PAS.-XVJ/2/67 - 2005 CE(27) del 18.06.2009, i manufatti esplosivi di seguito elencati vengono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo	
Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
ENB/C/031/02 NUM. 1		**PRESHRUNK DETONATING CORD 80-RDX-NYLON**	
04.02.2002	0065	1.1D	II^
ENB/C/031/02 NUM. 1		**PRESHRUNK DETONATING CORD 80-HMX-NYLON**	
04.02.2002	0065	1.1D	II^
ENB/C/031/02 NUM. 1		**PRESHRUNK DETONATING CORD 80-HMX-XHV**	
04.02.2002	0065	1.1D	II^

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero de l certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice D.E.C. S.R.L. con sede in Comunanza (Ascoli Piceno) ha prodotto l' attestato 'CE del Tipo' rilasciati dall'Organismo Notificato "HSE – GRAN BRETAGNA" su richiesta della società fabbricante "BAKER ATLAS Texas – U.S.A." -
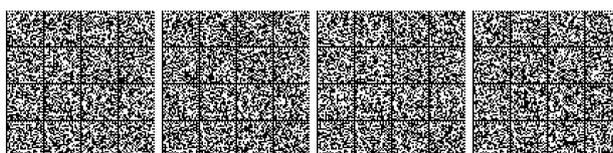
Con decreto ministeriale 557/PAS.-XVJ/2/45 - 2005 CE(35) del 18.06.2009, i manufatti esplosivi di seguito elencati vengono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**		
Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.99.0001	**COLLIDING DETONATION DRILL COLLAR CUTTER (CDC) TYPE 1**		
13.01.1999	0441	1.4 S	II^
0080.EXP.99.0002	**COLLIDING DETONATION DRILL COLLAR CUTTER (CDC) TYPE 2**		
13.01.1999	0441	1.4 S	II^
0080.EXP.99.0003	**COLLIDING DETONATION DRILL COLLAR CUTTER (CDC) TYPE 3**		
13.01.1999	0441	1.4 S	II^
0080.EXP.99.0005	**COLLIDING DETONATION DRILL COLLAR CUTTER (CDC) TYPE 5**		
13.01.1999	0441	1.4 S	II^

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice SCHLUMBERGER ITALIANA S.P.A. con sede in PARMA ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, VERNEUIL EN HALATTE - FRANCIA" su richiesta della ditta fabbricante SWETECH AB – KARLSKOGA (SWEDEN).
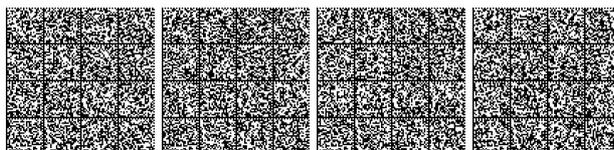
Con decreto ministeriale 557/PAS.-7704-XVJ/6/6 2009 CE(17) del 18.06.2009, il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		**Denominazione Esplosivo**		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0589.EXP.1747/08 SUPPL. 1		**RIOSEIS PLUS**		
	07.11.2008	0081	1.1 D	II

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell’importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice PRAVISANI S.P.A. con sede in PORDENONE ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM, BERLINO - GERMANIA" su richiesta della ditta fabbricante “WESTSPRENG GMBH, SCHLUNGWITZ- GERMANIA”.
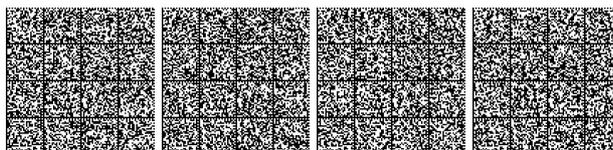
Con decreto ministeriale 557/PAS-15663-XVJ/2/26 2008 CE(7) del 18.06.2009, il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		**Denominazione Esplosivo**		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0589.EXP.1253/01		**OCTOCORD T 190**		
	07.11.2004	0349	1.4 S	II

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice D.E.C. SRL con sede in ASCOLI PICENO ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM – BERLINO – GERMANIA," su richiesta della società "DYNAENERGETICS GMBH E CO. KG, 53839 TROISDORF-GERMANIA". Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso DYNAENERGETICS GMBH E CO. KG, 53839 TROISDORF-GERMANIA.

Con decreto ministeriale 557/PAS.-7305-XVJ/3/30 2009 CE (20) del 18.06.2009, il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		**Denominazione Esplosivo**		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0589.EXP.3490/99		**URP**		
	10.10.2000	0161	1.3C	1^

La polvere deve essere imballata in lattine zincate, del singolo peso di 0,5 Kg di polvere. Dette lattine devono poi essere confezionate in scatole di cartone (4G) per il trasporto.

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice BIGNAMI S.P.A.. con sede in Ora (BZ) ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM, BERLINO - GERMANIA" su richiesta della società fabbricante “EURENCO BOFORS AB, KARLSKOGA-SVEZIA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.-XVJ/6/41 2004 CE (41) del 18.06.2009, i manufatti esplosivi di seguito elencati vengono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**		
Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.03.0020	**CAVA 1a**		
18.02.2003	0082	1.1 D	II^
0080.EXP.03.0021	**CAVA EXTRA 2a**		
18.02.2003	0082	1.1 D	II^
0080.EXP.03.0022	**V.E. 5**		
18.02.2003	0082	1.1 D	II^
0080.EXP.03.0023	**AN-FO 5**		
18.02.2003	0082	1.1 D	II^
0080.EXP.03.0015	**GELATINA 1**		
18.02.2003	0081	1.1 D	II^
0080.EXP.03.0016	**GELATINA 1x**		
18.02.2003	0081	1.1 D	II^
0080.EXP.03.0017	**GELATINA 2b**		
18.02.2003	0081	1.1 D	II^
0080.EXP.03.0018	**GELATINA 2x**		
18.02.2003	0081	1.1 D	II^
0080.EXP.03.0019	**SISMIC 2**		
18.02.2003	0081	1.1 D	II^

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome del titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta fabbricante PRAVISANI S.P.A. con sede in PORDENONE ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, VERNEUIL EN HALATTE - FRANCIA" su propria richiesta.

Con decreto ministeriale 557/PAS.-XVJ/2/7 2004 CE (5) del 27.05.2009, i manufatti esplosivi di seguito elencati vengono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**			
Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**	
0589.EXP.0894/02	**HUNTING L NORMALE**			
10.01.2003	0027	1.1D	1^	
0589.EXP.0895/02	**KAMNIK - Fg**			
10.01.2003	0027	1.1D	1^	
0589.EXP.0895/02	**KAMNIK - FFg**			
10.01.2003	0027	1.1D	1^	
0589.EXP.0895/02	**KAMNIK - FFFg**			
10.01.2003	0027	1.1D	1^	
0589.EXP.0895/02	**KAMNIK – CANNON**			
10.01.2003	0027	1.1D	1^	

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome del titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice "CHEDDITE SRL" con sede legale a Livorno ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM, BERLINO – GERMANIA" su richiesta della società fabbricante "Kik Institut d.o.o., Kamnik – Slovenia".

Con decreto ministeriale 557/PAS.-5718-XVJ/3/10 2009 CE (16) del 27.05.2009, il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		**Denominazione Esplosivo**	
Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0589.EXP.3485/99		**N203B**	
10.10.2000	0161	1.3C	I^

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome del titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice “BIGNAMI SPA” con sede legale in Bolzano ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM, BERLINO – GERMANIA” su richiesta della società fabbricante “EURENCO BOFORS AB – KARLSKOGA - SVEZIA”.

Con decreto ministeriale 557/PAS.-3615-XVJ/3/10 2008 CE (36) del 27.05.2009, il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo	
Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0589.EXP.3490/99		**MRP2**	
10.10.2000	0161	1.3 C	I^

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice BIGNAMI S.P.A. con sede in BOLZANO ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM, BERLINO - GERMANIA" su richiesta della società "EURENCO BOFORS AB, 69186 KARLSKOGA-SVEZIA". Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso EURENCO BOFORS AB, 69186 KARLSKOGA-SVEZIA".

09A07528

Estinzione della Parrocchia di S. Sisto Papa, in Radicondoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 maggio 2009, viene estinta la Parrocchia di S. Sisto Papa, con sede in Radicondoli (Siena), loc. Montingegnoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in Radicondoli (Siena), loc. Belforte.

09A07475

Abilitazione dell'organismo Rina S.p.A., in Genova, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 17 giugno 2009, l'Organismo «RINA S.p.A.» con sede in Genova - Via Corsica,12 cap. 16128, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione di conformità in materia di prodotti prefabbricati di calcestruzzo, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

09A07476

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore euro 51.645.689,91 ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il direttore generale del Tesoro, visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che: «in deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale*. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso massimo applicabile deve essere preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi»;

Vista la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2009;

Ritenuto necessario modificare i parametri di riferimento in relazione alle mutate condizioni di mercato;

Comunica

Ai sensi e per gli effetti del citato art. 45, comma 32, fino a nuova comunicazione il costo globale annuo dei mutui a tasso fisso da stipulare di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 con onere a carico dello Stato non può essere superiore a quello ottenuto moltiplicando, per le rispettive scadenze, i valori di seguito indicati:

Scadenza Mutui	*Tasso Fisso*	*Coefficiente moltiplicativo*
Fino a 10 anni	MTSIg (5-7yrs)	1,06
Fino a 15 anni	MTSIg (7-10yrs)	1,05
Fino a 20 anni	MTSIg (10-15yrs)	1,03
Oltre 20 anni	MTSIg (15+yrs)	1,00

Il valore dell'indice da moltiplicare per il coefficiente ai fini del calcolo del tasso applicabile ai mutui a tasso fisso, è rilevato il giorno lavorativo precedente la data di stipula del mutuo con riferimento, per ciascuna fascia di durata dei mutui, al valore riportato nella colonna «Yield» del foglio di calcolo excel cui si accede attraverso le seguenti pagine internet:

MTSIg (5-7yrs): http://www.euromtsindex.com/index_new/content/index_data/fixing_data/MTSIg_5_7_1100.csv

MTSIg (7-10yrs): http://www.euromtsindex.com/index_new/content/index_data/fixing_data/MTSIg_7_10_1100.csv

MTSIg (10-15yrs): http://www.euromtsindex.com/index_new/content/index_data/fixing_data/MTSIg_10_15_1100.csv

MTSIg (15+yrs): http://www.euromtsindex.com/index_new/content/index_data/fixing_data/MTSIg_15+_1100.csv

Per i mutui indicizzati a tasso variabile, il tasso Euribor viene rilevato due giorni lavorativi antecedenti la decorrenza di ciascun periodo di interessi. L'Euribor è riportato alla pagina Euribor01 del circuito Reuters.

Scadenza Mutui	*Tasso variabile*	*Spread*
Fino a 10 anni	Euribor 6 mesi	+0,65%
Fino a 15 anni	Euribor 6 mesi	+0,80%
Fino a 20 anni	Euribor 6 mesi	+1,05%
Oltre 20 anni	Euribor 6 mesi	+1,40%

La presente comunicazione sostituisce la precedente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2009.

09A07620
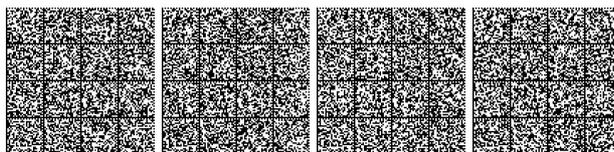
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2009 è stata adottata la 4ª edizione del «Regolamento per la definizione dei requisiti della licenza comunitaria di controllore del traffico aereo».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed èdiffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione Politiche di Sicurezza e Ambientali, sita in Viale Castro Pretorio 118, 00185 Roma, tel. 06/445961.

09A07482

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-152) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
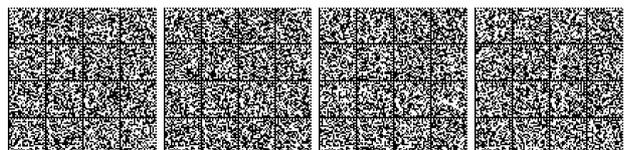
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.